SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. **52**.

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (13G00095). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013.

Proroga del termine di cui all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008 relativo alla separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. (13A04148) *Pag.* 32

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna. (13A04181) . . . . *Pag.* 33
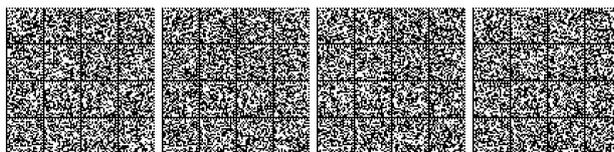
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 in alcuni comuni del territorio della regione Umbria. (13A04182). . . . . *Pag.* 34

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato. (13A04183) . . . . *Pag.* 34

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nella provincia di Pesaro-Urbino. (13A04184). . . . . *Pag.* 35

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 maggio 2013.

Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. (13A04278) . . . . *Pag.* 36

Ministero della giustizia

DECRETO 30 aprile 2013.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Tolmezzo. (13A04173) . . . . *Pag.* 38

Ministero della salute

DECRETO 4 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Taifun Jardin». (13A04119). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Koring 25 WG». (13A04117). . . . . *Pag.* 42

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kempo Sorbie». (13A04118). . . . . *Pag.* 45

DECRETO 20 aprile 2013.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel supplemento 7.7 della Farmacopea Europea ed eliminazione della monografia Diflunisal. (13A04196) . . . . *Pag.* 50

DECRETO 7 maggio 2013.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Futurella», in Sant'Arsenio. (13A04171) . . . . *Pag.* 59

DECRETO 7 maggio 2013.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Fonte Delicata», in Scorzè. (13A04172) . . . . *Pag.* 59

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 25 gennaio 2013.

Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione. (Decreto n. 71253). (13A04170). . . . . *Pag.* 60

DECRETO 24 aprile 2013.

Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, commi 108-112, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A04195) . . . . *Pag.* 61

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 marzo 2013.

Recepimento della direttiva 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e relativa protezione. (13A04115) . . . . *Pag.* 62
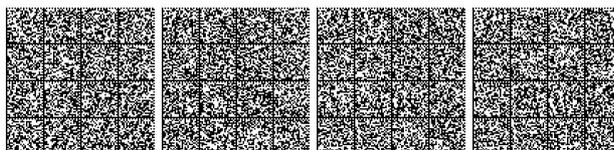
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 aprile 2013.

Modifica al decreto 8 ottobre 2012 con il quale il laboratorio «Agro-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l.», in Pomezia è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A04095). . . . . *Pag.* 63

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 marzo 2013.

Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (13A04116). . . . . . . *Pag.* 66

DECRETO 12 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Merlo Vincenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (13A04125). . . . . *Pag.* 73

DECRETO 10 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nordest soc. coop. a r.l.», in Fratta Polesine e nomina del commissario liquidatore. (13A04123). *Pag.* 74

DECRETO 10 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Progetto 81», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore. (13A04124). . . . . *Pag.* 75

DECRETO 19 aprile 2013.

Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010. (13A04121) *Pag.* 76

DECRETO 29 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società AISA S.r.l., in Roma ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. (13A04094) . . . . *Pag.* 80

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 22 aprile 2013.

Valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (Delibera n. 03/128). (13A04114) . . . . *Pag.* 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 14° aggiornamento del 23 aprile 2013. (13A04163) . . . . *Pag.* 98

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A04122). . . . . *Pag.* 128

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A04120). . . . . *Pag.* 128

Ministero dell'interno

Abilitazione dell'organismo ABICert S.a.s., in Miglianico ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio». (13A04179) . . . . *Pag.* 128

Designazione dell'organismo di CSI S.p.a., in Bollate ai sensi del d.P.R. n. 407 del 6 ottobre 1999, in materia di equipaggiamenti marittimi. (13A04180) . . . . *Pag.* 129

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione «RIZ DE CAMARGUE» (13A04177) . . . . *Pag.* 129

Domanda di registrazione della denominazione «RIGOTTE DE CONDRIEU» (13A04178) . . . . . *Pag.* 129

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato concernente referendum, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del comune di Taibon Agordino (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. (13A04285) *Pag.* 129

Comunicato concernente referendum, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del comune di Pieve di Cadore (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. (13A04286) . . . . . . *Pag.* 130

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 maggio 2013.

Riparto degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 . *(13A04283)*
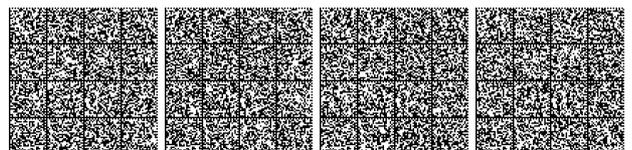
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. **52**.

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli;

Visto l'articolo 64, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Visto l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2011;

Sentito il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 27 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 3 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
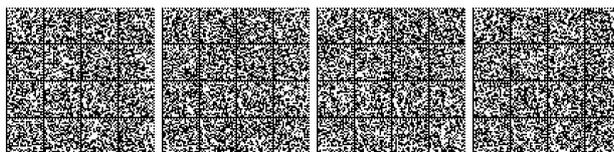
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.

2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.

3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.

Art. 2.

Finalità della sezione ad indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 3.

Configurazione dell'indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

3. Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

4. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e semprechè ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Art. 4.

Strumenti e misure operative

1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
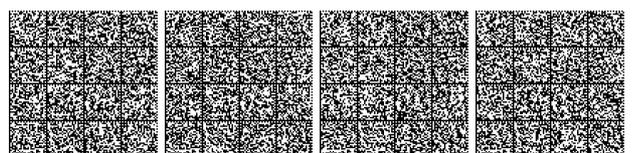
Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera *a)*;

c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

Art. 6.

Verifiche periodiche

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1

ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 4)

SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

PIANO DEGLI STUDI

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1° Anno	2° Anno	3° Anno	4° Anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			66	66	66
Matematica*	165	165	132	132	132
Fisica	66	66	99	99	99
Scienze naturali**	99	99	99	99	99
Diritto ed economia dello sport			99	99	99
Scienze motorie e sportive	99	99	99	99	99
Discipline sportive	99	99	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	**891**	**891**	**990**	**990**	**990**

* con Informatica nel Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.B.: È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Risultati di apprendimento specifici della sezione ad indirizzo sportivo

«La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative» (art. 2, comma 1).
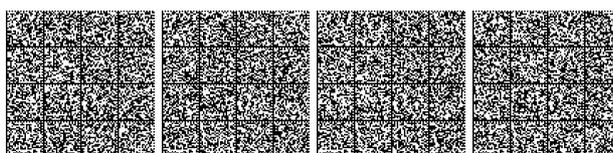
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dovranno:

saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;

saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;

essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;

saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;

essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali.

INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lingua

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell'identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali.

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l'uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.

L'osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.

Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell'Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d'uso dell'italiano stesso. Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente ha maturato anche la consapevolezza della specificità dell'uso della lingua italiana in ambito sportivo.

Letteratura

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell'intero percorso di istruzione, da non compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l'intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Nella sezione ad indirizzo sportivo, particolare attenzione sarà dedicata allo studio di autori e di testi legati alla letteratura sportiva.

Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell'esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l'interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l'uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).

Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l'interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l'intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l'incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell'opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un'autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell'oggi.

Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l'incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all'apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull'asse del tempo (storia e storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. È così posto nella condizione di riconoscere anche il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con

l'apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della *Commedia* dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell'intera cultura italiana. Nell'arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto.

La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l'ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l'attenzione all'efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell'uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale.

Nell'ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all'ordine dei temi e all'efficacia espressiva. Nell'ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l'organizzazione logica entro e oltre la frase, l'uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell'interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali.

Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista.

Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l'arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell'insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata. Nella sezione ad indirizzo sportivo si terrà conto anche della comunicazione legata al mondo dello sport (il racconto sportivo, la cronaca sportiva, le parole dello sport).

Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Nel secondo biennio e nell'anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio.

L'affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.

Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell'attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell'argomentazione.

Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna dell'italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l'importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell'italiano parlato nella comunità nazionale dall'Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l'accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.

Letteratura

PRIMO BIENNIO

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da leggere in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, con particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi – magari in modo inconsapevole – nell'immaginario collettivo, così come è andato assestandosi nel corso dei secoli (i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l'*Eneide*, qualche altro testo di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la *Bibbia*); accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche stranieri, leggerà i *Promessi Sposi* di Manzoni, quale opera che somma la qualità artistica, il contributo decisivo alla formazione dell'italiano moderno, l'esemplarità realizzativa della forma-romanzo, l'ampiezza e la
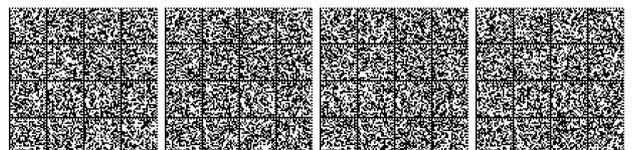
varietà di temi e di prospettive sul mondo. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente si soffermerà anche su testi, antichi e moderni, riguardanti i temi dell'agonismo e dell'etica sportiva.

Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune letture di testi, alle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica. Attraverso l'esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.).

SECONDO BIENNIO

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo l'asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l'innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico enciclopedismo.

Il senso e l'ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), dell'affermarsi di visioni del mondo (l'umanesimo, il rinascimento, il barocco, l'Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell'apporto di diversi domini disciplinari.

È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia e delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui *Commedia* sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l'affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).

QUINTO ANNO

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all'inizio dell'ultimo anno. Sempre facendo ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare, il disegno storico, che andrà dall'Unità d'Italia ad oggi, prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via l'assetto sociale e politico italiano e dall'altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.

Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l'innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s'inaugura. L'incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d'Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del «vero» in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della «tradizione del Novecento».

Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un'adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello…).

Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell'intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico, sportivo); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente consolida la conoscenza del vocabolario sportivo e della terminologia tecnica legata al linguaggio sportivo.

Il valore aggiunto è costituito dall'uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni cul-

turali. Si realizzeranno inoltre con l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. Tali esperienze potrebbero rivelarsi molto utili in relazione ai contenuti delle discipline motorie e sportive.
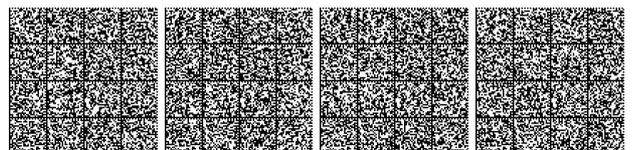
Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro Paese.

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all'estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

PRIMO BIENNIO

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio; acquisisce progressiva conoscenza del linguaggio sportivo.

SECONDO BIENNIO

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue; consolida la conoscenza del linguaggio sportivo.

QUINTO ANNO

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. In particolare, nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si avvale dell'apporto della metodologia CLIL con speciale riferimento ai contenuti delle discipline motorie e sportive.

Cultura

PRIMO BIENNIO

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze sull'universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all'ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di Paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente approfondisce i contenuti specifici della cultura e della pratica sportiva dei Paesi in cui si parla la lingua.

SECONDO BIENNIO

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico, sportivo); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.

QUINTO ANNO

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica, sportiva), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell'epoca moderna e contemporanea.

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si sofferma in particolare su testi e prodotti culturali afferenti al mondo e ai valori dello sport.

STORIA E GEOGRAFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D'altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell'apprendimento della disciplina.

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.

È utile ed auspicabile rivolgere l'attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l'arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell'impero romano; alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all'approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente si soffermerà sulla storia dello sport e dei giochi sportivi, anche nella prospettiva di un confronto critico con quanto accade nella nostra epoca.

Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all'oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell'interpretazione, dell'esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell'esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.

Geografia

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un'adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di «lunga durata», i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare. Nella sezione ad indirizzo sportivo dovrà avere acquisito consapevolezza delle sinergie tra strutture sportive e territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Storia

PRIMO BIENNIO

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i se-

guenti nuclei tematici: le principali civiltà dell'Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l'avvento del Cristianesimo; l'Europa romano-barbarica; società ed economia nell'Europa altomedioevale; la Chiesa nell'Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell'Islam; Impero e regni nell'altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale. Nella sezione ad indirizzo sportivo sarà considerata anche la storia dello sport, con particolare riferimento alle Olimpiadi nel mondo antico.

Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l'archeologia, l'epigrafia e la paleografia.

SECONDO BIENNIO

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell'Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell'arco cronologico che va dall'XI secolo fino alle soglie del Novecento.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell'XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell'Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali e l'avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell'unità religiosa dell'Europa; la costruzione degli Stati moderni e l'assolutismo; lo sviluppo dell'economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l'età napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità nell'Ottocento, il Risorgimento italiano e l'Italia unita; l'Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; l'imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell'Ottocento.

È opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: società e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La nascita della cultura scientifica nel Seicento, l'Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.

Nella sezione ad indirizzo sportivo sarà considerata anche la storia dell'educazione fisica e degli sport nel periodo considerato.

QUINTO ANNO

L'ultimo anno è dedicato allo studio dell'epoca contemporanea, dall'analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l'opportunità che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l'inizio della società di massa in Occidente; l'età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla «guerra fredda» alle svolte di fine Novecento: l'ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l'età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell'Unione Europea, i processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d'Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell'India come potenze mondiali; 3) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all'inizio degli anni 90.

Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura «geografica» (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di esempio: l'esperienza della guerra, società e cultura nell'epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico).

Nella sezione ad indirizzo sportivo sarà considerata anche la storia dell'educazione fisica e degli sport nel periodo considerato, con particolare riferimento ai Giochi Olimpici.

Geografia

PRIMO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell'Italia, dell'Europa, dei continenti e degli Stati.

Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali: il paesaggio, l'urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l'Unione europea, l'Italia, l'Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente all'Italia, all'Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi concreti che possano

consolidare la conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare poi nell'arco dell'intero quinquennio.

A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà su base cartografica, anche attraverso l'esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un'attenzione particolare all'area mediterranea ed europea). Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli aspetti ambientali, demografici, politico-economici e culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto dell'importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d'acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni).

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.).

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, dalle origini della cartografia (argomento che si presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.

Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si soffermerà anche sugli aspetti relativi all'interazione tra sport e territorio (eventi, manifestazioni, aspetti organizzativi, gestionali, ecc.).

FILOSOFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e dell'esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SECONDO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.

Nell'ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. L'esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.

Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente Agostino d'Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d'Aquino, alla cui maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla «riscoperta» di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo.

Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all'empirismo di Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e
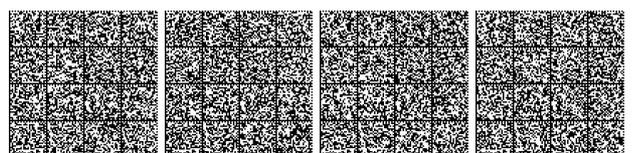
Rousseau; l'idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l'Umanesimo-Rinascimento, l'Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia).

QUINTO ANNO

L'ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell'ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all'hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell'epoca dovrà essere completato con l'esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.

Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: *a)* Husserl e la fenomenologia; *b)* Freud e la psicanalisi; *c)* Heidegger e l'esistenzialismo; *d)* il neoidealismo italiano; *e)* Wittgenstein e la filosofia analitica; *f)* vitalismo e pragmatismo; *g)* la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; *h)* interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; *i)* temi e problemi di filosofia politica; *l)* gli sviluppi della riflessione epistemologica; *m)* la filosofia del linguaggio; *n)* l'ermeneutica filosofica. Nella sezione ad indirizzo sportivo, può rientrare tra gli ambiti concettuali la filosofia della mente e il rapporto mente-corpo.

MATEMATICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza delle funzioni elementari dell'analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale;

3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l'equazione di Newton e le sue applicazioni elementari;

4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo delle probabilità e dell'analisi statistica;

5) il concetto di modello matematico e un'idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci);

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo;

7) una chiara visione delle caratteristiche dell'approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità rispetto all'approccio assiomatico della geometria euclidea classica;

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un'idea chiara del significato filosofico di questo principio («invarianza delle leggi del pensiero»), della sua diversità con l'induzione fisica («invarianza delle leggi dei fenomeni») e di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico.

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia.

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base.

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti

matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l'uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L'uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l'illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale.

L'ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l'insegnante sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l'importanza dell'acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di vista l'obiettivo della comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L'indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Aritmetica e algebra

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell'algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione dell'irrazionalità di $\sqrt{2}$ e di altri numeri sarà un'importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un'occasione per affrontare il tema dell'approssimazione. L'acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori.

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l'analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l'acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi eccessivi.

Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante un'equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica.

Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell'algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica.

Geometria

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita l'importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l'approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente assiomatica.

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali.

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della circonferenza.

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria.

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. L'intervento dell'algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto dall'approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica.

Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell'ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.

Relazioni e funzioni

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all'introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un'equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.

Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax^2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e algebrica.

Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie.

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.

Dati e previsioni

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l'uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti.

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici.

Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l'introduzione di nozioni di statistica.

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e metodica rispetto all'approccio della fisica classica.

Elementi di informatica

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali.

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l'elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.

SECONDO BIENNIO

Aritmetica e algebra

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il numero *e*, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione alla problematica dell'infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l'uso di strumenti di calcolo.

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica.

Geometria

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.

Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine di sviluppare l'intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione).

Relazioni e funzioni

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali.

Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche.

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell'analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo.

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione.

Dati e previsioni

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle
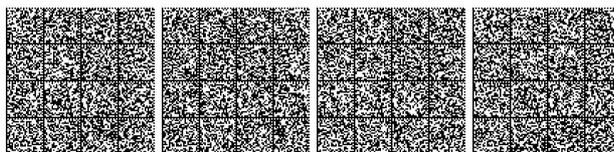
distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio.

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.

QUINTO ANNO

Nell'anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi verranno tratti dal contesto dell'aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata alla scelta dell'insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo.

Geometria

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto di vista analitico rette, piani e sfere.

Relazioni e funzioni

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell'analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l'integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo per l'equazione della dinamica di Newton. Si tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisirà familiarità con l'idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti.

Dati e previsioni

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilità (come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson).

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell'ambito delle relazioni della matematica con altre discipline, lo studente approfondirà il concetto di modello matematico e svilupperà la capacità di costruirne e analizzarne esempi.

FISICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata.

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l'esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.

La libertà, la competenza e la sensibilità dell'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe - svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni.

In particolare, l'apprendimento della Fisica nell'indirizzo sportivo avverrà in stretto collegamento con gli insegnamenti di «Scienze motorie e sportive» e di «Discipline sportive», con l'obiettivo di favorire l'approfondimento delle tematiche concernenti la cinematica, la meccanica e la statica. Lo studente maturerà inoltre competenze specifiche sul tema della misura e in materia di teoria degli errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato.

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L'attività sperimentale lo accompa-

gnerà lungo tutto l'arco del primo biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito.

Attraverso lo studio dell'ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici.

Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di calore scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato.

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all'equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati innanzitutto dal punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con particolare attenzione alla seconda legge. Dall'analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione dell'energia meccanica totale.

I temi suggeriti saranno sviluppati dall'insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all'impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l'obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall'esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l'attività sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie.

Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei.

L'approfondimento del principio di conservazione dell'energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l'affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici.

Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado di connettere l'ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo studente di generalizzare la legge di conservazione dell'energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati.

Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne evidenziano la natura ondulatoria.

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante l'introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.

QUINTO ANNO

Lo studente completerà lo studio dell'elettromagnetismo con l'induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.

Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. L'insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti.

Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l'aver affrontato l'equivalenza massa-energia gli permetterà di sviluppare un'interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione).

L'affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e dell'ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell'effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall'altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell'atomo. L'evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo.

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.
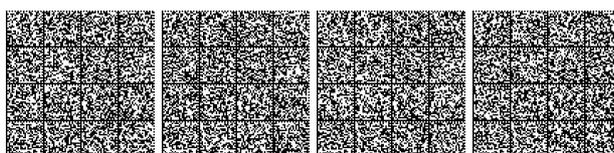
In quest'ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo dell'astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell'energia nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali).

SCIENZE NATURALI

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia, anche con specifico riferimento all'ambito sportivo. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell'indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L'acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l'aspetto formativo e orientativo dell'apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all'acquisizione di «strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà», ivi compresa la dimensione dello sport.

Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all'interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l'ambito scientifico più in generale.

In tale percorso riveste un'importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del «fare scienza» attraverso l'organizzazione e l'esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l'utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L'esperimento è infatti un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell'indagine scientifica.

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l'attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.

L'apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Tale scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate.

Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore orientativo al proseguimento degli studi. In questo contesto è auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, matematica, storia e filosofia, e attivare, ove possibile, collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro.

Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente acquisisce, anche attraverso raccordi interdisciplinari, i principi delle metodologie specifiche dell'indagine scientifica in ambito sportivo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo.

Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera). Si affronta la tematica della meteorologia applicata allo sport.

Per la biologia i contenuti si riferiscono all'osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con

particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e l'osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono allo studio dell'evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità. Sarà oggetto di analisi la relazione tra sport e alimentazione.

Lo studio della chimica comprende l'osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare della materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev).

Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e sviluppati in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l'ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.

Biologia

Si pone l'accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone gli aspetti anatomici (soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento anche agli aspetti di educazione alla salute.

Nello studio degli apparati e dei sistemi dell'organismo umano si privilegiano gli aspetti relativi alla fisiologia associata al gesto motorio dell'attività sportiva. Lo studente acquisirà così le conoscenze scientifiche utili per comprendere i limiti che il motore umano deve rispettare dal punto di vista cardiaco, muscolare, energetico e nutrizionale, anche al fine di prevenire le patologie e le disfunzioni associate al raggiungimento o al superamento di tali limiti.

Chimica

Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell'atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni), e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni.

Scienze della Terra

Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica, cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l'orogenesi, esaminando le trasformazioni ad essi collegate.

I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l'ordine ritenuti più idonei, secondo quanto indicato per il I biennio. In particolare, nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente approfondisce i temi correlati all'impatto degli impianti sportivi sugli ambienti (terrestri, marini, fluviali, lacustri, glaciali ed atmosferici) nei quali si esercita la pratica amatoriale ed agonistica degli sport «outdoor».

QUINTO ANNO

Chimica - Biologia

Nel quinto anno è previsto l'approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l'accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all'ingegneria genetica e alle sue applicazioni. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studio della chimica organica sarà orientato anche alla comprensione dei meccanismi chimico-biologici dell'apparato umano impegnato nel gesto atletico. Nello studio delle genetica lo studente approfondirà anche i temi collegati alle ricerche sulle potenzialità atletiche e sul doping.

Scienze della Terra

Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).

Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra

quelli legati all'ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti.

Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorirà l'acquisizione da parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari.

La dimensione sperimentale, infine, potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, Federazioni e Società sportive, aderendo anche a progetti di orientamento.

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Diritto

Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di: 1) utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e di identificare l'ineliminabile funzione sociale della norma giuridica valutando la necessità di accettare i limiti che da essa derivano alla libertà individuale; 2) individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa; 3) interpretare il fenomeno sportivo sotto il profili dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative dimostrando di saper confrontare soluzioni giuridiche con situazioni reali. Lo studente ha inoltre una conoscenza approfondita delle Costituzione Italiana, dei valori ad essa sottesi, dei beni-interessi da essa tutelati e dei principi ispiratori dell'assetto istituzionale e della forma di governo ed è in grado di confrontare l'ordinamento giuridico statale e quello sportivo. Ha una conoscenza sicura del processo di integrazione europea e degli organi istituzionali dell'Unione Europea.

Economia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce le essenziali categorie concettuali dell'economia ed è in grado di comprendere il linguaggio economico e l'importanza dell'economia come scienza in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale. Egli è in grado di confrontare modelli economici con situazioni reali e di riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici pubblici e privati anche a livello internazionale. Lo studente è inoltre in grado di interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, di riconoscere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Diritto

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio lo studente apprende significato, funzione, caratteri ed elementi della norma giuridica come fondamento della convivenza e la distingue dalle norme prive di rilevanza giuridica; affronta la teoria generale dell'ordinamento giuridico dello sport con particolare riferimento al sistema delle fonti del diritto sportivo; riconosce ed individua il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale; affronta il tema dei soggetti del diritto, il ruolo e le funzioni dell'individuo e delle organizzazioni collettive; apprende il funzionamento dell'ordinamento sportivo italiano con specifica attenzione ai soggetti dell'ordinamento stesso ed approfondisce le tematiche concernenti la tutela dello sportivo anche da un punto di vista sanitario e previdenziale; apprende i valori sottesi alla Costituzione italiana; riconosce il ruolo attribuito allo sport dalla Costituzione e la sua correlazione con la salute pubblica; affronta la tematica del doping e le sue implicazioni giuridiche; apprende il tema dei comportamenti devianti e delle correlative responsabilità riconoscendo la funzione preventiva e repressiva delle sanzioni con particolare riguardo al tema della responsabilità nell'ordinamento sportivo; apprende le principali categorie dei diritti soggettivi con riferimento speciale a quelli nascenti da obbligazioni e da contratti; analizza il contratto di lavoro in generale e in particolare quelli stipulati nel mondo dello sport secondo la legislazione vigente; analizza i «leading case» relativi alla libera circolazione dei lavoratori sportivi.

QUINTO ANNO

Nel quinto anno lo studente analizza i principi della teoria dello stato sapendo riconoscere che essa nel suo evolversi ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le istituzioni e la società e riconosce i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto; approfondisce il ruolo dello sport nelle varie forme di stato con particolare riferimento a quello ad esso attribuito negli stati totalitari; analizza i poteri e le relazioni interistituzionali nell'ambito della forma di governo italiana e conosce a fondo gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi; esamina i principi fondamentali della responsabilità nell'ambito dello sport dal punto di vista civile e penale e anche sotto il profilo processuale; riconosce e distingue le relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva ed ordinaria; interpreta il ruolo della P.A. ed affronta i temi della sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo e della globalizzazione; analizza il contesto delle istituzioni internazionali con particolare attenzione al processo d'integrazione europea; analizza gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di governo dello sport; al termine del quinto anno l'allevo riconosce l'importanza del diritto sportivo quale settore di osservazione privilegiato per l'analisi delle strategie della globalizzazione e competizione, le quali costituiscono il fattore caratteristico del contesto internazionale e dell'evoluzione in atto sul piano squisitamente giuridico.
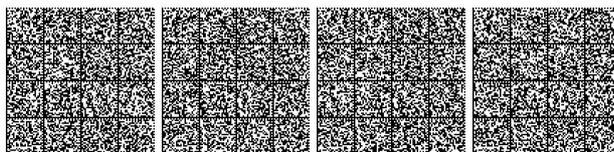
Economia

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio lo studente riconosce la natura specifica del problema economico familiarizzando con il modo di pensare economico; apprende la logica microeconomica e macroeconomica e ne riconosce le differenti specificità; analizza i concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e ricavo; apprende il funzionamento del sistema economico a partire dall'impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni fino ad analizzare il mercato del lavoro, il sistema monetario e finanziario; riconosce nel fenomeno sport un settore economico e sociale di straordinario dinamismo con risvolti occupazionali di notevole rilevanza; apprende i profili economico-aziendali dell'attività sportiva; affronta le implicazioni economiche del fenomeno del calciomercato.

QUINTO ANNO

Nel quinto anno l'allievo approfondisce la nozione di azienda ed impresa sotto il profilo economico-aziendale; apprende il marketing dello sport; acquisisce la consapevolezza che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale caratterizzata da una serie di specifiche attività profit-oriented e da emergenti figure professionali capaci di gestire esigenze e peculiarità; acquisisce le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business; analizza le esperienze del settore sportivo «allargato» con particolare riguardo alle organizzazioni che si trovano ad operare all'interno della cosiddetta «convergenza sportiva» quali i produttori di abbigliamento e attrezzature sportive, i vari media più o meno nuovi, le imprese in cerca di comunicazione innovativa tramite sponsorizzazioni o altre forme di co-marketing con lo sport e le stesse organizzazioni pubbliche che tramite lo sport cercano di attivare un marketing territoriale di visibilità e accreditamento.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.

Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un'ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie.

Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E' in grado di analizzare la propria e l'altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.

Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d'animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale.

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L'attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L'attività sportiva si realizza in armonia con l'istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l'abitudine e l'apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all'eventuale attività prevista all'interno dei Centri Sportivi Scolastici.

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune.

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un'attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un'adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l'esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.

L'acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall'apprendimento e dall'effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all'imprevisto, sia a casa che a scuola o all'aria aperta.

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l'uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell'istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.

Lo sport, le regole e il fair play

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all'attività motoria e sportiva.

E' fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell'arbitraggio che in compiti di giuria.

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all'interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l'efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un'occasione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l'ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio l'azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.

A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

La maggior padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.

Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare un'autoriflessione ed un'analisi dell'esperienza vissuta.

Lo sport, le regole e il fair play

L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive.

Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell'altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all'intervento di primo soccorso.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo.

Gli allievi sapranno affrontare l'attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici.
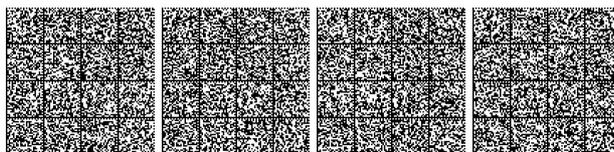
QUINTO ANNO

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l'ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell'ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all'acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell'arco del quinquennio in sinergia con l'educazione alla salute, all'affettività, all'ambiente e alla legalità.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

Lo studente sarà in grado di sviluppare un'attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell'attività motoria e sportiva proposta nell'attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l'arco della vita.

Lo sport, le regole e il fair play

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell'attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all'attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell'ambito dell'attività fisica e nei vari sport.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l'utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

DISCIPLINE SPORTIVE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Conosce la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. È in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei. Ha acquisito i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell'esercizio fisico e sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti di competizione. Ha acquisito le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili; ha acquisito i fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico. Ha acquisito la padronanza motoria e le abilità specifiche delle discipline sportive praticate, e sa mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione. Conosce i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e ne utilizza le ricadute applicative.

È in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio gli studenti integrano le conoscenze di base della biologia dell'azione motoria, della meccanica applicata al movimento umano, dei processi mentali e dei meccanismi di produzione, controllo del movimento e del gesto sportivo. Acquisiscono gli strumenti di analisi dei fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e valutazione sportiva. Affinano le condotte motorie e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).

Fitness e allenamento

Costo energetico delle attività fisiche, adattamenti cardio-circolatori durante l'esercizio fisico. Sviluppo muscolare, circolo respiratorio e delle abilità motorie. Rendimento e prestazione. Metabolismo energetico in relazione all'età e al sesso. Aspetti ambientali. Misurazione dell'energia del lavoro e della potenza. Metodi e Test di misurazione e valutazione.

Attività sportive competitive e non

Attività di «loisir» e «en plein-air»

Criteri e metodi di classificazione delle attività sportive. Nozioni di base di fisiologia dell'esercizio fisico.

Sport individuali

Teoria e pratica delle discipline di base dell'Atletica leggera (concorsi e gare). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di allenamento. Tecniche esecutive e tattiche di gara.

Orienteering. Teoria e pratica. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dell'esercizio fisico allenante, specificità dei programmi di allenamento. Tattiche di gara.

Elementi di teoria e pratica di: due sport (1). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei programmi di allenamento.

Sport di squadra

Teoria e pratica di almeno due sport di squadra (2), applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara.

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio, nell'attuazione di un continuum didattico metodologico con il biennio precedente, agli studenti è dato ampliare la conoscenza teorica e tecnico-pratica delle specialità e discipline sportive nel numero delle stesse e, negli approfondimenti specifici. Gli studenti affrontano le tematiche della programmazione dell'allenamento sportivo differenziato per specializzazioni tecniche e per livelli di rendimento, e le conseguenti metodiche di valutazione. Acquisiscono gli strumenti conoscitivi necessari per rapportarsi con efficacia nelle attività sportive per disabili e nello sport integrato. Affinano la produzione dei gesti sportivi e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).

Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato

Principi generali della teoria e tecnica dell'attività motoria adattata. Le specialità dello sport per disabili. Fini e metodi dello sport integrato.

Sport individuali

Completamento dello studio ed applicazione delle discipline dell'Atletica leggera (concorsi e gare). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi. Teoria e metodologia dell'allenamento.

Metodiche di allenamento con i pesi e le macchine da fitness. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dei programmi di allenamento.

Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio precedente. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento.

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport combinati

Classificazione; aspetti teorici e pratici. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento.

Metodi e Test di valutazione.

(1) Scelti in funzione di quanto previsto nel POF, sulla base delle disponibilità di impianti, strutture e risorse identificate.

(2) La scelta è in funzione di quanto previsto nel POF, sulla base delle disponibilità di impianti, strutture e risorse identificate.

Sport di squadra

Teoria e pratica di almeno due sport di squadra (3), applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport di combattimento

Classificazione degli sport di combattimento. Studio delle caratteristiche tecniche principali (4). Principi generali di teoria e metodologia dell'allenamento.

QUINTO ANNO

Gli studenti completando il quadro della conoscenza teorica degli sport più diffusi, saranno in grado di orientarsi nella produzione scientifica e tecnica delle scienze dello sport ed utilizzarla in modo pertinente. Avranno ampliato le competenze derivanti dalla molteplice pratica motoria e sportiva, dimostrando di saperne cogliere i significati per il successo formativo della persona e le relazioni con lo sviluppo sociale.

Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato

Approfondimenti teorici delle specialità dello sport per disabili. Modelli di Sport integrato.

Sport individuali (5)

Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio precedente. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento. Arbitraggio e Giuria. Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport combinati (6)

Approfondimenti teorici delle specialità degli sport combinati.

Sport di squadra

Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra (7), applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento

Arbitraggio e Giuria.

(3) Diversi da quelli studiati nel primo biennio.

(4) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilità di strutture e risorse tecniche)

(5) Diversi da quelli studiati nei precedenti anni.

(6) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilità di strutture e risorse tecniche)

(7) Diversi da quelli studiati nei precedenti anni.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport di combattimento (8)

Approfondimenti teorici delle specialità degli sport di combattimento.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):

«Art. 3 *(Articolazione del sistema dei licei).* — 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.».

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17*(Regolamenti). — (Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

*(*Omissis*).*».

Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13, si vedano le note al titolo.

Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Il testo della legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2007, n. 10.

Il testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 febbraio 2007, n. 26.

Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«Art. 64. *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

(8) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilità di strutture e risorse tecniche)

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-*bis*. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

4-*quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-*ter*), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-*sexies*. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies*. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-*quater* il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:

«Art. 2 *(Proroghe onerose di termini)*. *(*Omissis*)*.

4-*septiesdecies*. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

4-*duodevicies*. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-*undevicies*. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

(*Omissis*).».

Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

«Art. 19. *(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)*. — 1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di
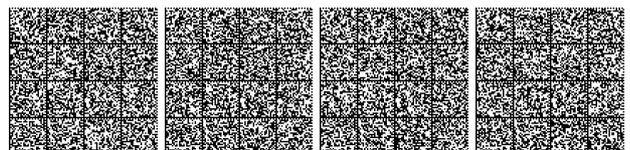
reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi
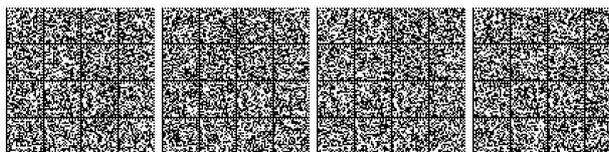
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della L. 28 marzo 2003, n. 53), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n,. 275 (Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 186, S.O.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 agosto 2009, n. 191.

Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2007, n. 202.

Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 (Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2010, n. 291, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8.*(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, si vedano le note al titolo.

Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010:

«Art. 8. *(Liceo scientifico)*. — 1. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.

3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione «scienze applicate» è definito dall'allegato F al presente regolamento.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010:

«Allegato A

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali". (art. 2 comma 2 del regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…").

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

l'esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d'arte;

l'uso costante del laboratorio per l'insegnamento delle discipline scientifiche;

la pratica dell'argomentazione e del confronto;

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
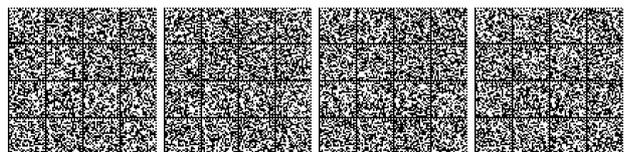
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali.

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. AREA METODOLOGICA.

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA.

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA.

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. AREA STORICO-UMANISTICA.

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA.

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali.

Liceo artistico.

"Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti" (art. 4, comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d'arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico.

Indirizzo Arti figurative.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;

conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

Indirizzo Architettura e ambiente.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;

conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;

avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell'architettura;

saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica.

Indirizzo Audiovisivo e multimediale.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;

conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine.

Indirizzo Design.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;

avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;

conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma.

Indirizzo Grafica.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;

avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;

conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodottocontesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.

Indirizzo Scenografia.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

conoscere gli elementi costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema;

avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;

saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testoregia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione;

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;

saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati all'esposizione (culturali, museali, *etc)*;

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.

Liceo classico.

"Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie" (Art. 5, comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.

Liceo linguistico.

"Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse" (art. 6 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;

riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;

essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari;
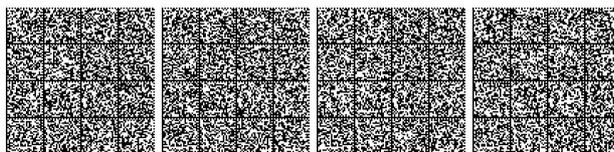
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

Liceo musicale e coreutico.

"Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all' articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2" (art. 7 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

per la sezione musicale:

eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;

utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;

conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale

usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

conoscere lo sviluppo storico della musica d'arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;

individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

conoscere l'evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

Per la sezione coreutica:

eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva terminologia;

utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;

saper interagire in modo costruttivo nell'ambito di esecuzioni collettive;

focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un'analisi strutturale;

conoscere il profilo storico della danza d'arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell'analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;

individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;

cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;

conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.

Liceo scientifico.

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Opzione Scienze applicate.

"Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione "scienze applicate" che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica e alle loro applicazioni" (art. 8 comma 2).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;

elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello sviluppo scientifico;

saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Liceo delle scienze umane.

"Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane" (art. 9 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;

aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

Opzione economico-sociale.

"Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali" (art. 9, comma 2).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.».

Note all'art. 3:

Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n,. 275 del 1999, si vedano le note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010:

«Art. 10. *(Orario annuale e attività educative e didattiche)*. — 1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri:

a) i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;

b) l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera *c)*, e 3;

c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

(*Omissis*).».

Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2008, n. 86.

Per il testo dell'articolo 64, del decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Note all'art. 6:

Per il testo dell'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies*, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si vedano le note alle premesse.

Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del citatodecreto del Presidente della Repubblica n,. 275 del 1999:

«Art. 4. *(Autonomia didattica)*. — 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
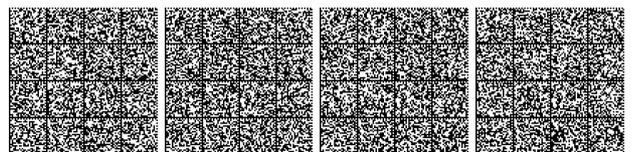
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento. ».

«Art. 5. *(Autonomia organizzativa).* — 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.».

«Art. 6. *(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).* — 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

c) l'innovazione metodologica e disciplinare;

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.».

Note all'art. 7:

Per il testo dell'articolo 64, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.

13G00095

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013.

Proroga del termine di cui all'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008 relativo alla separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, ed in particolare l'art. 4-*quinquiesdecies* in cui si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa, tra i quali è previsto il termine del 1° gennaio 2013 stabilito dall'art. 4-*quinquiesdecies* citato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6 marzo 2013, che definisce le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali in data 10 aprile 2013, che abroga e sostituisce il decreto del 6 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 680 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 15 aprile 2013 con la quale si rappresenta, a fronte delle segnalazioni pervenute da parte delle organizzazioni di settore e in considerazione delle difficoltà rappresentate dai produttori di mozzarella di bufala campana DOP nelle operazioni di adeguamento e trasformazione degli impianti produttivi,

la necessità di posticipare ulteriormente l'entrata in vigore delle prescrizioni di cui al citato art. 4-*quinquiesdecies*;

Visto l'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393.

Considerata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2013 la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui al predetto art. 4-*quinquiesdecies*, così come definite nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 10 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il termine di cui all'articolo di cui all'art. 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, è prorogato, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al 31 dicembre 2013.

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013 che definisce le modalità per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Roma, 18 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A04148

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 9 maggio 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da numerosi eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica;

Considerato che il giorno 3 maggio 2013 alcuni comuni delle province di Modena e Bologna sono stati colpiti da una violenta tromba d'aria;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e ingenti danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, ai beni pubblici e privati ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note del 5 aprile 2013 e del 6 maggio 2013 del Presidente della regione Emilia-Romagna;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 7 e 8 aprile 2013 e 6 maggio 2013;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, com-

ma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ed alla copertura dei costi straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro quattordici milioni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A04181

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 in alcuni comuni del territorio della regione Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 9 maggio 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nei giorni dall'11 al 13 novembre 2012 gran parte del territorio della Regione Umbria è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle predette eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della Regione Umbria ivi indicati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013, recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle richiamate eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la nota del 16 aprile 2013 del Presidente della Regione Umbria con cui è stata rappresentata la necessità che venga prorogato lo stato di emergenza per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già programmati;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 30 giugno 2013 lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della Regione Umbria di cui all'elenco allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A04182

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 9 maggio 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato sono stati colpiti da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'esondazione di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti e movimenti franosi;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone provocando lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note del 5 e del 9 aprile del Presidente della Regione Toscana;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato, individuati nella delibera di Giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati che costituiscano minaccia per la pubblica e privata incolumità e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite di euro sei milioni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A04183

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 9 maggio 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nel mese di marzo 2013 la Provincia di Pesaro-Urbino è stata colpita da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da determinare l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico;

Considerato, altresì, che detti eventi calamitosi hanno provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note dell'8 e del 18 aprile 2013 del Presidente della Regione Marche;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 16 aprile 2013;
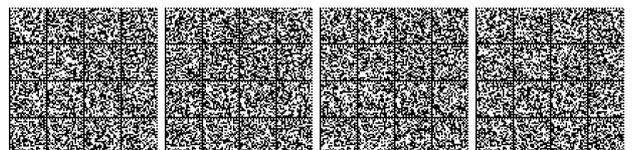
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 500.000,00 a valere sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Autorità di Bacino regionale, nonché nel limite di euro 800.000,00 rinvenibili dall'Accordo di programma in materia di difesa del suolo sottoscritto tra la Regione Marche ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A04184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2013.

Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che una quota pari al 10 per cento della dotazione complessiva della predetta "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" è accantonata per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, richiesti in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013;

Visto il medesimo comma 2, dell'articolo 2, che dispone, altresì, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente;

Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, dello stesso articolo 2, ai quali è subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato;

Considerato che il suddetto Tavolo è stato istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013;

Considerato che le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, considerano debiti non estinti alla data dell'8 aprile; non riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardano debiti i cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno; saranno supportate da adeguata copertura per la restituzione delle anticipazioni concesse;

Considerato che le suddette richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono pari a 10.598,78 milioni di euro;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2013, con il quale è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", come modificato dalla tabella allegata al Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 13/40/SR01/C2 del 9 maggio 2013;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un iniziale riparto delle risorse della predetta "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" al fine di aderire alle richieste che le regioni e le province autonome hanno rappresentato all'atto dell'adozione del suddetto Accordo, con particolare riferimento alla richiesta avanzata, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché il Governo si faccia carico, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, della proposta emendativa all'articolo 2 del medesimo decreto, volta a consentire alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di utilizzare parte delle suddette risorse per il patto di stabilità verticale incentivato di cui all'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Considerata, pertanto, l'opportunità di ripartire gli importi di euro 2.527.993.719 per l'anno 2013 e di euro 3.727.993.719 per l'anno 2014, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Considerato che l'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dispone che il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalità dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi risultassero inferiori;

Considerato altresì che l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dispone che i pagamenti di cui all'articolo 2 comma 1 sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, alla ripartizione dell'importo di 5.630.388.694,20, pari al 90 per cento delle disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", come rideterminato a seguito dell'emendamento richiesto dalle Regioni in merito al patto verticale incentivato;

Decreta

Articolo unico

1. Alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono attribuite, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione è indicato nell'allegata tabella che è parte integrante del presente decreto.

2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalità.

3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. In sede di riparto della quota pari al 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, si terrà conto anche della liquidità non attribuita, ivi inclusa quella delle riassegnazioni conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in merito agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, dello stesso articolo, richiesti alle Regioni e Province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO
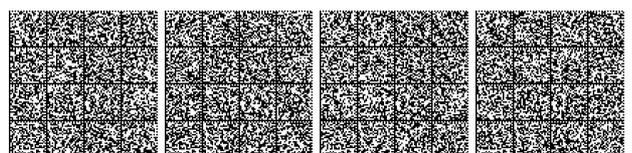
ALLEGATO

	Richiesta Regione	ANTICIPAZIONE 90%	2013	2014
CALABRIA	499.957.590,90	250.561.006,19	101.249.667,80	149.311.338,39
CAMPANIA	2.943.546.921,68	1.452.600.000,00	586.983.863,48	865.616.136,52
LAZIO	3.955.099.195,81	2.287.800.000,00	924.481.400,84	1.363.318.599,16
LIGURIA	57.811.564,48	42.226.760,64	17.063.491,05	25.163.269,59
MARCHE	37.515.201,97	19.434.619,27	7.853.371,82	11.581.247,45
MOLISE	45.279.429,46	27.460.187,17	11.096.438,63	16.363.748,54
PIEMONTE	2.295.144.463,85	1.107.900.000,00	447.693.392,78	660.206.607,23
TOSCANA	157.098.218,14	95.273.869,96	38.499.397,13	56.774.472,83
SICILIA	607.324.873,92	347.132.250,97	140.273.323,57	206.858.927,40
TOTALE	**10.598.777.460,21**	**5.630.388.694,20**	**2.275.194.347,10**	**3.355.194.347,10**

13A04278

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 aprile 2013.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Tolmezzo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d' Appello di Trieste in data 4 marzo 2013 prot. n. 1790, dalla quale risulta che l'Ufficio NEP presso il Tribunale di Tolmezzo non è stato in grado di funzionare per assenza del personale nei giorni 21 e 22 febbraio 2013;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Tolmezzo nei giorni 21 e 22 febbraio 2013 per assenza del personale in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 aprile 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A04173

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Taifun Jardin».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 93/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n, 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,' all'immissione in commercio e alla vendita di

prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle

direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alta classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2012 dall'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TAIFUN JARDIN, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top CL registrato al n. 15096 con decreto direttoriale in data 19 ottobre 2011, modificato successivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012 in data 30 settembre 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Gliphogan Top CL registrato al n. 15096;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in Koln (Germania), Edmund Rumpler Str.6, D-5114, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TAIFUN JARDIN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10 - 20 - 30 - 50 - 100;

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere: Monsanto Europe S.A.N.V., B-2040 Antwerp (Belgio);

Il prodotto è confezionato nello stabilimento dell'impresa: Kollant Spa Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15592.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa teressata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 4 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TAIFUN JARDIN

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distribuito da KOLLANT Spa - PADOVA

Registrazione del Ministero della Salute n .....
Confezioni: ml 10-20-30-50-100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
TAIFUN JARDIN è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.
Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
TAIFUN JARDIN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:
* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)
* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con **TAIFUN JARDIN**, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen,

AVVERTENZE:
* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:
* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:
-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.
-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali e industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie.
Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

DOSI :
Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:
1 - 3 L/ha : Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp.(Loglietto), Mercurialis sp (Mercorella)., Poa sp. (Fienarola), *Oriza sativa* var. silvatica (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp.(Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio), Veronica sp. (Veronica)

Perenni:
3,5 - 4,5 L/ha : *Agropyron repens* (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp (Cardo campestre)., Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), Phalaris sp. (Falaride) , Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
5 - 6 L/ha : Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine).
7 - 9 L/ha : Agrostis sp. (Capellini dei campi), Allum sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna) , Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo) , Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica).
10 L/ha : Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).

Arbusti:
4 – 6 l/ha: Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp.(Sanbuco) , Vaccinum sp. (Mirtillo)
10 l/ha: Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio).

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

E 4 DIC. 2012

TAIFUN JARDIN

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

Composizione
Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute cautele. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione: MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio).
Stabilimenti di confezionamento: KOLLANT Srl - Vigonovo (VE)
Distribuito da: Kollant Spa –Padova

Registrazione del Ministero della Salute n .... Del .....
Confezioni: 10- 20 -30-50-100 ml
Partita n °vedi timbro

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....
4 DIC. 2012

13A04119

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Koring 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 5 novembre 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KORING 25 WG contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Mystic 25 WG registrato al n. 12538 con D.D. in data 3 settembre 2007, modificato successivamente con decreto in data 3 agosto 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mystic 25 WG registrato al n. 12538...;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;
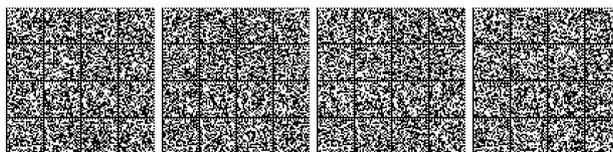
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KO-RING 25 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500; kg 1 - 2.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sti-Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA);

Torre Srl - Torrenieri (SI);

Chemia SpA - S. Agostino (FE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15664.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KORING 25 WG

Granulare idrosospensibile

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco e nettarino albicocco ciliegio susino), vite, cereali (grano ed orzo) e tappeti erbosi

Partita n.:

Composizione
g 100 di prodotto contengono:
g 25 di tebuconazolo puro
Coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego: Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A- MILANO (MI); sede amministrativa Via Guelfa, 5 – Bologna Tel. 051 0394022.

Officina di produzione:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Torre Srl – Torrenieri (SI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Distribuito da:
Nufarm Italia S.r.l.

Registrazione n. xxxxxx Ministero della Salute del ....

Contenuto netto : g 500; kg 1 - 2

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) 0,04-0,05% (40-50 g in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro monilia spp. e *Botrytis cinerea*
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05 - 0,075 % (50-75 g in 100 l di acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) 0,05-0,075% (50-75 g in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05% (50 g in 100 l di acqua)

VITE:
- contro oidio (*Uncinula necator*) intervenire alla dose di 0,04 % (40 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).

CEREALI (GRANO ED ORZO):
Intervenire alla dose di 1 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) In fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) In fase di inizio levata-spigatura

TAPPETI ERBOSI : contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 1,5-2 kg/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento emidemico.
In caso d'impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Coltura	Parassita	Dose max f.c.(g/hl)	Dose max f.c. (g/ha)
Melo	Ticchiolatura e oidio	50	900
Pero	Ticchiolatura,	50	800
	Maculatura bruna	75	1200
Albicocco	Monilia, Oidio e muffa grigia	75	1125
Ciliegio	Monilia, muffa grigia	75	1125
Pesco e nettarino	Monilia, oidio e muffa grigia	75	1125
Susino	Monilia, muffa grigia	75	1125
	ruggine	50	750
Vite	Oidio	40	400
Grano, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		1000
Tappeti erbosi	Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani		1500-2000

Etichetta / foglietto illustrativo

Coltura	N. Max. Trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	4	1400-1800
Pero	4	1400-1600
Albicocco	2	1200-1500
Ciliegio	2	1200 -1500
Pesco e nettarino	2	1000-1500
Susino	2	1000-1500
Vite	4	1000
Grano, orzo	1	
Tappeti erbosi	2	600-800

Compatibilità: KORING 25 WG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero, 30 giorni per melo, grano ed orzo.

Attenzione - da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Evitare che donne in età fertile manipolino o risultino comunque esposte al prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 20 DIC. 2012

13A04117

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kempo Sorbie».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 31 ottobre 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KEMPO SORBIE, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Kaimo Sorbie registrato al n. 15052 con D.D. in data 28 ottobre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kaimo Sorbie registrato al n. 15052;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'Impresa ... ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KEMPO SORBIE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 25 - 50 - 100 - 250 - 300 - 500 - 1000.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sti Solfotecnica Italia SpA - Cotignola (RA);

Torre Srl - Torrenieri (SI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Nufarm Ltd - Otahuhu, Aukland (New Zealand),

nonché confezionato nello stabilimento dell'Impresa estera:

Chemark Rom Srl - Codlea, Jud. Brasov - (Romania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15665.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KEMPO SORBIE

Insetticida a vasto spettro d'azione per il controllo dei principali parassiti delle colture orticole in pieno campo e in serra, delle frutticole, della vite, della barbabietola, del mais, delle oleaginose, delle floreali e ornamentali, delle forestali e del pioppo.
GRANULI AUTODISPERSIBILI

Composizione:
100 g di prodotto contengono
Lambda-cialotrina pura *5 g (5%)*
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli òcchi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano;
sede operativa, Via Guelfa, 5 Bologna - Tel. 051 0394022

Stabilimenti autorizzati per la produzione:
Nufarm Limited – Otahuhu Auckland, New Zealand
STI – Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
TORRE srl – Torrenieri (SI)

Stabilimenti autorizzati per il confezionamento:
Chemark Rom Srl – Codlea, Jud. Brasov – Romania

Registrazione n. xxxx del xxxxx del Ministero della Salute

Taglie autorizzate: 25–50–100–250–300–500–1000 grammi **Partita n.** Vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) e colture orticole;
- Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano i fruttiferi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Insetticida a base di ***lambda-cialotrina***, principio attivo dotato di ampio spettro di azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, offre anche un effetto repellente nei confronti dei fitofagi ed agisce anche a dosaggi di principio attivo contenuti.
KEMPO SORBIE svolge un rapido effetto abbattente ed una prolungata durata di protezione.
Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti, si riferiscono ad ettaro, si riporta anche il quantitativo d'acqua idoneo per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali in relazione alla dimensione delle piante (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

Coltura	Parassiti controllati	Dosi di prodotto per ettaro	Dosi g/hl e volumi di acqua per ettaro
Arancio, Mandarino, Clementino	Afidi (*A. citricola etc.*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Cimici, Cicaline e Cocciniglie (*A. auranti etc.*)	*150/300 g/ha*	*15-20 g/hl* *(750-1500 l/ha)*
Pesco, Nettarina, Albicocco	Afidi (*Myzus persicae etc.*), Lepidotteri (*C. molesta, C. funebrana* e *A. lineatella), Frankliniella occidentalis*, altri Tripidi (*T. major, T. meridionalis etc.*), Mosca della frutta (*C. capitata*) e Cicaline	*150/300 g/ha*	*20-30 g/hl* *(750-1000 l/ha)*
Melo, Pero	Afidi su foglie non accartocciate (*D. plantaginea, E. lanigerum, A. pomi*), Psille (*C. pyri, C. melanomeura, C. costalis*), Microlepidotteri prima della comparsa delle mine (C. *scitella* e *Lithocolletis spp.*), Carpocapsa (*C. pomonella*), *Cydia molesta*, Lepidotteri ricamatori (*Pandemis spp., Eulia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.*)	*100/300 g/ha*	*15-30 g/hl* *(750-1000 l/ha)*

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 20 DIC. 2012

	Per il controllo dei lepidotteri applicare **250/300 g/ha**		
Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilo (*Agrilus viridis*), maggiolino (*Melolontha melolontha*), cimici ed afidi	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(750-1000 l/ha)*
Uva da tavola e da vino	Tignole (*L. botrana* e *C. ambiguella*), contro sigaraio della vite (*B. betulae*), cicaline (*E. vitis, Z. rhamni, S. titanus*), mosca (*C. capitata*) e *Frankliniella occidentalis* Per il controllo delle tignole e Frankliniella applicare **300 g/ha**	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(600-1000 l/ha)*
Olivo	Tignola (*P. oleae*), mosca (*B. oleae*), cocciniglie (*S. oleae*)	***150/300 g/ha***	***15-20 g/hl*** *(750 - 1500 l/ha)*
Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Patata, Fagiolino, Fagiolo, Pisello (tutte le colture in pieno campo ed in serra), **Melone, Anguria, Zucchino, Cetriolo, Lattughe e simili** (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)	Afidi su foglie non accartocciate (*A.gossypii, A. fabae, B. brassicae, B. asparagi, M. persicae, B. cardui, H. lactucae, N. ribisnigri, M. euphorbiae etc.*), tripidi (*T. tabaci, T. angusticeps, F. occidentalis* e *F. intonsa*), dorifora (*L. decemlineata*), mosca bianca, (*T. vaporariorum*), piralidi (*O. nubilalis etc.*), nottue defogliatrici (*M. brassicae, M. oleracea, G. xanthenes, Pieris spp., Heliothis spp., Spodoptera spp. etc.*), tignola della patata (*P. operculella*) Contro piralidi, nottue, spodoptera e lepidotteri applicare **300 g/ha**	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(600- 1000 l/ha)*
Barbabietola da zucchero	Afidi su foglie non accartocciate (es. *A. fabae, M. persicae, etc.*), altica (*C. tibialis*), cleono (*T. mendicus*), lisso (*Lixus junci*) nottue defogliatrici allo scoperto (es. *Mamestra brassicae etc.*)	***100/300 g/ha***	***20-50 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Lino	Afidi (*Sitobion spp., Rhopalosiphum spp*), cecidomia (*H. equestris*), piralide (*O. nubilalis*), cimici, lema, nottue allo scoperto (es. *Sesamia spp., Agrotis spp.*)., *Diabrotica virgifera* e zabro gobbo (*Z. tenebrioides*)	***150/300 g/ha***	***30-50 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Girasole, Colza, Erba medica	Afidi su foglie non accartocciate (*Aphis fabae*), nottue allo scoperto (es. *Agrotis spp.*), meligete, Apion e Fitonomo	***100/150 g/ha***	***20-25 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Colture floreali e Ornamentali	Afidi (es. *M. rosae, A. fabae, A. viburni*), tripidi (*T. tabaci, T. angusticeps F. occidentalis, F. intonsa*), mosca bianca (*T. vaporariorum*), bega del garofano su larve esposte (*E. acerbella*), altri lepidotteri defogliatori (*C. pronubana, H. cunea, Tortrix viridana etc.*)	***200/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(750- 1000 l/ha)*
Pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio	Afidi (*Macrosiphum rosae, Aphis fabae, Aphis viburni, Aphis craccivora, Eucallipterus tiliae*), contro processionaria (*Thaumetopoea processionea* e *T. pityocampa*), altri lepidotteri defogliatori (*Cacoecimorpha pronubana, Hyphantria cunea, Tortrix viridana, Lymantria dispar etc.*)	***200/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(800- 1000 l/ha)*

Effettuare per ciclo colturale, al massimo 1 trattamento per Frumento, Orzo, Segale, Colza e 2 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):

Coltura	Intervallo
Mais, Sorgo, Girasole	60 giorni
Lino	35 giorni
Frumento, Orzo, Segale, Colza	28 giorni
Olivo, Barbabietola da zucchero, Medica, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio	14 giorni
Vite, Melo, Pero	9 giorni
Arancio, Mandarino, Clementino, Pesco, Albicocco, Nettarina	7 giorni
Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Patata, Cetriolo, Zucchino, Melone, Anguria, Lattughe e simili	3 giorni

Compatibilità: KEMPO SORBIE non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina

Fitotossicità: KEMPO SORBIE non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

KEMPO SORBIE

Insetticida a vasto spettro d'azione per il controllo dei principali parassiti delle colture orticole in pieno campo e in serra, delle frutticole, della vite, della barbabietola, del mais, delle oleaginose, delle floreali e ornamentali, delle forestali e del pioppo.
GRANULI AUTODISPERSIBILI

Composizione:
100 g di prodotto contengono
Lambda-cialotrina pura ***5 g (5%)***
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano;
sede operativa: Via Guelfa, 5, Bologna (BO) - Tel. 051 0394022

Stabilimenti autorizzati per la produzione:
Nufarm Limited – Otahuhu Auckland, New Zealand
STI – Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
TORRE srl – Torrenieri (SI)

Stabilimenti autorizzati per il confezionamento:
Chemark Rom Srl – Codlea, Jud. Brasov – Romania

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute

Taglie autorizzate: 25 – 50 – 100 – 250 grammi **Partita n.** Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 DIC. 2012

13A04118

DECRETO 20 aprile 2013.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicate nel supplemento 7.7 della Farmacopea Europea ed eliminazione della monografia Diflunisal.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico ;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la risoluzione AP-CPH (12)1 adottata in data 5 aprile 2012 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1 aprile 2013 del Supplemento 7.7 della Farmacopea Europea 7^ edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (12)4 adottata in data 11 maggio 2012dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1 aprile 2013 della monografia Diflunisal (818);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 7.7 della Farmacopea Europea 7^ edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1 aprile 2013.

2. La monografia Diflunisal (818) elencata nella sezione "Testi eliminati" dello stesso allegato, é eliminata dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1 aprile 2013.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'articolo 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n.128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2013

Il Ministro: BALDUZZI
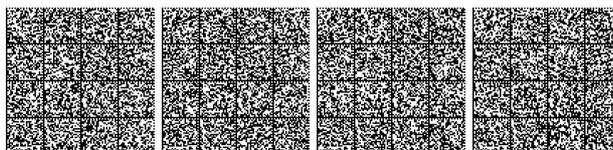
Allegato

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 7.7 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.20.	Determination of metal catalyst or metal reagent residues	Dosage des résidus de catalyseurs ou de réactifs métalliques	Determinazione dei residui di catalizzatori metallici o di reattivi metallici
2.9.47.	Demonstration of uniformity of dosage units using large sample sizes	Démonstration de l'uniformité des preparations unidoses à partir d'échantillons de grande taille	Dimostrazione dell'uniformità delle unità di dosaggio usando dei campioni con un grande numero di unità
5.20.	Metal catalyst or metal reagent residues	Résidus de catalyseurs ou de réactifs métalliques	Residui di catalizzatori metallici o reattivi metallici

MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Pharmaceutica	(2619)	Pharmaceutical preparations	Préparations pharmaceutiques	Preparazioni farmaceutiche

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum Bordetellae bronchisepticae vivum ad canem	(2525)	Bordetella bronchiseptica vaccine (live) for dogs	Vaccin vivant de Bordetella Bronchiseptica pour le chien	Vaccino vivo della Bordetella Bronchiseptica per il cane
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae vivum ad meleagrem	(2461)	Turkey infectious rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhinotrachéite infectieuse pour la dinde	Vaccino vivo della rino-tracheite infettiva per il tacchino
Vaccinum Salmonellae Enteritidis vivum perorale ad pullum	(2520)	Salmonella Enteritidis vaccine (live, oral) for chickens	Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella Enteritidis pour le poulet	Vaccino vivo orale per la salmonellosi da Salmonella Enteritidis per i polli
Vaccinum Salmonellae Typhimurium vivum perorale ad pullum	(2521)	Salmonella Typhimurium vaccine (live, oral) for chickens	Vaccin vivant oral de la salmonellose à Salmonella Typhimurium pour le poulet	Vaccino vivo orale per la salmonellosi da Salmonella Typhimurium per i polli
Vaccinum yersiniosidis inactivatum ad salmonidas	(1950)	Yersiniosis vaccine (inactiveted) for salmonids	Vaccin inactivé de la yersiniose pour salmonidés	Vaccino inattivato per la yersiniosi dei salmoni

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Capsici extractum spissum normatum	(2529)	Capsicum soft extract, standardized	Piment de Cayenne (extrait mou titré de)	Capsico estratto molle titolato
Clematidis armandii caulis	(2463)	Clematis armandii stem	Clematis armandii (tige de)	Clematis armandii stelo
Curcumae longae rhizoma	(2543)	Turmeric rhizome	Curcuma (rhizome de)	Curcuma rizoma
Magnoliae officinalis flos	(2568)	Magnolia officinalis flower	Magnolia officinalis (fleur de)	Magnolia officinale fiore
Quillajae cortex	(1843)	Quillaia bark	Bois de Panama (écorce de)	Legno di Panama corteccia
Salviae miltiorrhizae radix et rhizoma	(2663)	Salvia miltiorrhiza root and rhizome	Salvia miltiorrhiza (racine et rhizome de)	Salvia miltiorrhiza radice e rizoma
Sophorae japonicae flos	(2639)	Sophora flower	Sophora (fleur de)	Sophora fiore

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Abacaviri sulfas	(2589)	Abacavir sulfate	Abacavir (sulfate d')	Abacavir solfato
Anastrozolum	(2406)	Anastrozole	Anastrozole	Anastrozolo

Ciclesonidum	(2703)	Ciclesonide	Ciclésonide	Ciclesonide
Norfluranum	(2257)	Norflurane	Norflurane	Norflurano
Pemetrexedum dinatricum heptahydricum	(2637)	Pemetrexed disodium heptahydrate	Pémétrexed disodique heptahydraté	Pemetrexed disodico eptaidrato
Natrii risedronas 2.5-hydricus	(2572)	Risedronate sodium 2.5-hydrate	Risédronate sodique 2,5-hydraté	Risedronato sodico 2,5-idrato
Rivastigmini hydrogenotartras	(2630)	Rivastigmine hydrogen tartrate	Rivastigmine (hydrogénotartrate de)	Rivastigmina idrogeno tartrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.5.39.	Methanesulfonyl chloride in methanesulfonic acid	Chlorure de méthanesulfonyle dans l'acide méthanesulfonique	Metansolfonile cloruro nell'acido metansolfonico
2.9.10.	Ethanol content	Teneur en éthanol	Contenuto di etanolo
2.9.11.	Test for methanol and 2-propanol	Recherche du méthanol et du 2-propanol	Saggio per metanolo e 2-propanolo
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
5.2.6.	Evaluation of safety of veterinary vaccines and immunosera	Évaluation de l'innocuité des vaccins et immunosérum vétérinaires	Valutazione dell'innocuità dei vaccini e dei sierimmuni per uso veterinario
5.2.9.	Evaluation of safety of each batch of immunosera for veterinary use	Evaluation de l'innocuité de chaque lot d'immunosérums pour usage vétérinaire	Valutazione dell'innocuità di ciascun lotto di sierimmuni per uso veterinario
5.15.	Functionality-related characteristics of excipients	Caractéristiques liées à la fonctionnalité des excipients	Caratteristiche correlate alla funzionalità degli eccipienti

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Vaccina ad usum veterinarium	(0062)	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum actinobacillosidis inactivatum ad suem	(1360)	Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'actinobacillose du porc	Vaccino inattivato dell'actinobacillosi del suino
Vaccinum adenovirosidis caninae vivum	(1951)	Canine adenovirus vaccine (live)	Vaccin vivant de l'adénovirose canine	Vaccino vivo dell'adenovirosi del cane
Vaccinum adenovirosis caninae inactivatum	(1298)	Canine adenovirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'adénovirose canine	Vaccino inattivato dell'adenovirosi del cane
Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum	(2038)	Infectious chicken anaemia vaccine (live)	Vaccin vivant de l'anémie infectieuse du poulet	Vaccino vivo dell'anemia infettiva dei polli
Vaccinum anthracis vivum ad usum veterinarium	(0441)	Anthrax spore vaccine (live) for veterinary use	Vaccin vivant sporulé de la fièvre charbonneuse pour usage vétérinaire	Vaccino vivo del carbonchio per uso veterinario
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae inactivatum	(0959)	Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino inattivato della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum	(0442)	Avian infectious bronchitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bronchite infettiva aviaria
Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe rev. 1) vivum ad usum veterinarium	(0793)	Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis rev. 1 strain), for veterinary use	Vaccin vivant de la brucellose (Brucella melitensis souche rev. 1) pour usage vétérinaire	Vaccino vivo della brucellosi (Brucella melitensis ceppo rev. 1) per uso veterinario
Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum	(0960)	Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la bursite infectieuse aviaire	Vaccino inattivato della bursite infettiva aviaria

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum	(0587)	Avian infectious bursal disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bursite infettiva aviaria
Vaccinum calicivirosis felinae inactivatum	(1101)	Feline calicivirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la calicivirose du chat	Vaccino inattivato dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum calicivirosis felinae vivum	(1102)	Feline calicivirosis vaccine (live)	Vaccin vivant de la calicivirose du chat	Vaccino vivo dell'infezione da calicivirus del gatto
Vaccinum chlamydiosidis felinae inactivatum	(2324)	Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la chlamydiose du chat	Vaccino inattivato della clamidiosi del gatto
Vaccinum cholerae aviariae inactivatum	(1945)	Fowl cholera vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du cholera aviaire	Vaccino inattivato del colera aviario
Vaccinum Clostridii botulini ad usum veterinarium	(0360)	Clostridium botulinum vaccine for veterinary use	Vaccin botulinique pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium botulinum per uso veterinario
Vaccinum Clostridii chauvoei ad usum veterinarium	(0361)	Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium chauvoei pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium chauvoei per uso veterinario
Vaccinum Clostridii novyi B ad usum veterinarium	(0362)	Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium novyi (type B) pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium novyi (tipo B) per uso veterinario
Vaccinum Clostridii perfringentis ad usum veterinarium	(0363)	Clostridium perfringens vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium perfringens pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium perfringens per uso veterinario
Vaccinum Clostridii septici ad usum veterinarium	(0364)	Clostridium septicum vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium septicum pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium septicum per uso veterinario
Vaccinum coccidiosidis vivum ad pullum	(2326)	Coccidiosis vaccine (live) for chickens	Vaccin vivant de la coccidiose pour le poulet	Vaccino vivo della coccidiosi per i polli
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad ruminantes	(0961)	Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacillose néonatale des ruminants	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale dei ruminanti
Vaccinum colibacillosis fetus a partu recentis inactivatum ad suem	(0962)	Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la colibacillose néonatale des porcelets	Vaccino inattivato della colibacillosi neonatale del suino
Vaccinum diarrhoeae viralis bovinae inactivatum	(1952)	Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la diarrhée virale bovine	Vaccino inattivato della diarrea virale bovina
Vaccinum encephalomyeli-tidis infectivae aviariae vivum	(0588)	Avian infectious encephalomyelitis vaccine (live)	Vaccin vivant de l'encéphalomyélite infectieuse aviaire	Vaccino vivo dell'encefalomielite infettiva aviaria
Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum	(0064)	Swine erysipelas vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du rouget du porc	Vaccino inattivato del malrosso del suino
Vaccinum furunculosidis inactivatum ad salmonidas cum adiuvatione oleosa ad iniectionem	(1521)	Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé, injectable, à adjuvant huileux, de la furonculose des salmonidés	Vaccino inattivato della foruncolosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vaccinum hepatitidis viralis anatis stirpe I vivum	(1315)	Duck viral hepatitis type I vaccine (live)	Vaccin vivant de l'hépatite virale du canard type I	Vaccino vivo dell'epatite virale tipo I dell'anatra
Vaccinum herpesviris equini inactivatum	(1613)	Equine herpesvirus vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de l'herpèsvirus équin	Vaccino inattivato dell'infezione da herpesvirus equino
Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli coronaviro illatae	(1953)	Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à coronavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da coronavirus dei vitelli
Vaccinum inactivatum diarrhoeae vituli rotaviro illatae	(1954)	Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé des diarrhées à rotavirus des veaux	Vaccino inattivato della diarrea da rotavirus dei vitelli
Vaccinum influenzae equi inactivatum	(0249)	Equine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe équine	Vaccino inattivato dell'influenza equina
Vaccinum influenzae inactivatum ad suem	(0963)	Porcine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe porcine	Vaccino inattivato dell'influenza suina
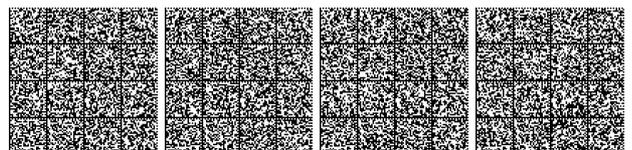
Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum	(1068)	Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la laryngotrachéite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della laringotracheite infettiva aviaria
Vaccinum leptospirosis bovinae inactivatum	(1939)	Bovine leptospirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leptospirose bovine	Vaccino inattivato della leptospirosi bovina
Vaccinum leptospirosis caninae inactivatum	(0447)	Canine leptospirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leptospirose canine	Vaccino inattivato della leptospirosi canina
Vaccinum leucosis felinae inactivatum	(1321)	Feline leukaemia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la leucose féline	Vaccino inattivato della leucosi felina
Vaccinum mannheimiae inactivatum ad bovinas	(1944)	Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle	Vaccin inactivé de la mannheimiose bovine	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolytica per bovini
Vaccinum mannheimiae inactivatum ad ovem	(1946)	Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la mannheimiose des moutons	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolityca per ovini
Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem inactivatum	(0744)	Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs	Vaccin inactivé de la maladie d'Aujeszky pour le porc	Vaccino inattivato della malattia di Aujeszky per il suino
Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem	(0448)	Canine distemper vaccine (live)	Vaccin vivant de la maladie de Carré pour le chien	Vaccino vivo del cimurro per il cane
Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas	(0449)	Distemper vaccine (live) for mustelids	Vaccin vivant de la maladie de Carré pour mustélidés	Vaccino vivo del cimurro per mustelidi
Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum	(2325)	Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la maladie hémorragique du lapin	Vaccino inattivato della malattia emorragica del coniglio
Vaccinum morbi Marek vivum	(0589)	Marek's disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la maladie de Marek	Vaccino vivo della malattia di Marek
Vaccinum morbi partus diminutionis MCMLXXVI inactivatum ad pullum	(1202)	Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la maladie des œufs hardés	Vaccino inattivato della malattia del calo della deposizione delle uova
Vaccinum Mycoplasmatis galliseptici inctivatum	(1942)	Mycoplasma gallisepticum vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de mycoplasma gallisepticum	Vaccino inattivato del *Mycoplasma gallisepticum*
Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum	(1943)	Myxomatosis vaccine (live) for rabbits	Vaccin vivant de la myxomatose pour le lapin	Vaccino vivo della mixomatosi dei conigli
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae inactivatum	(0794)	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino inattivato della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum panleucopeniae felinae infectivae vivum	(0251)	Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live)	Vaccin vivant de la panleucopénie infectieuse du chat	Vaccino vivo della panleucopenia infettiva dei felini
Vaccinum parainfluenzae viri canini vivum	(1955)	Canine parainfluenza virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus parainfluenza canin	Vaccino vivo del virus della parainfluenza canina
Vaccinum paramyxoviris 3 aviarii inactivatum ad meleagrem	(1392)	Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys	Vaccin inactivé du paramyxovirus aviaire 3 pour la dinde	Vaccino inattivato dell'infezione da paramixovirus 3 aviario per il tacchino
Vaccinum parvovirosis caninae inactivatum	(0795)	Canine parvovirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la parvovirose canine	Vaccino inattivato della parvovirosi del cane
Vaccinum parvovirosis caninae vivum	(0964)	Canine parvovirosis vaccine (live)	Vaccin vivant de la parvovirose canine	Vaccino vivo della parvovirosi del cane
Vaccinum parvovirosis inactivatum ad suem	(0965)	Porcine parvovirosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la parvovirose porcine	Vaccino inattivato della parvovirosi del suino
Vaccinum pasteurellae inactivatum ad ovem	(2072)	Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la pasteurellose des moutons	Vaccino inattivato della pasteurellosi per ovini
Vaccinum pestis anatis vivum	(1938)	Duck plague vaccine (live)	Vaccin vivant de la peste du canard	Vaccino vivo della peste delle anatre
Vaccinum pestis classicae suillae vivum cryodesiccatum	(0065)	Swine-fever vaccine (live, prepared in cell cultures), classical	Vaccin vivant de la peste porcine classique préparé sur cultures cellulaires	Vaccino vivo della peste suina classica preparato in colture cellulari

Vaccinum pneumoniae enzooticae suillae inactivatum	(2448)	Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pneumonie enzootique porcine	Vaccino inattivato della polmonite enzootica del suino
Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum	(0870)	Newcastle disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)	Vaccino inattivato della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle)
Vaccinum pseudopestis aviariae vivum	(0450)	Newcastle disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)	Vaccino vivo della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle)
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	(0451)	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario
Vaccinum rhinitidis atrophicantis ingrave-scentis suillae inactivatum	(1361)	Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinite atrophique progressive du porc	Vaccino inattivato della rinite atrofica progressiva del suino
Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum	(0696)	Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhino-trachéite infectieuse bovine	Vaccino vivo della rino-tracheite infettiva bovina
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae inactivatum	(1207)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino inattivato della rinotracheite virale del gatto
Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum	(1206)	Feline viral rhinotracheitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la rhinotrachéite virale du chat	Vaccino vivo della rino-tracheite virale del gatto
Vaccinum Salmonellae Enteritidis inactivatum ad pullum	(1947)	Salmonella enteritidis vaccine (inactivated) for chickens	Vaccinum inactivé de la salmonellose à Salmonella enteritidis pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da *Salmonella enteritidis* per i polli
Vaccinum Salmonellae Typhimurium inactivatum ad pullum	(2361)	Salmonella typhimurium vaccine (inactivated) for chickens	Vaccinum inactivé de la salmonellose à Salmonella typhimurium pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da *Salmonella typhimurium* per i polli
Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum	(1956)	Avian viral tenosynovitis vaccine (live)	Vaccin vivant de la ténosynovite virale aviaire	Vaccino vivo della tenosinovite virale aviaria
Vaccinum tetani ad usum veterinarium	(0697)	Tetanus vaccine for veterinary use	Vaccin tétanique pour usage vétérinaire	Vaccino tetanico per uso veterinario
Vaccinum variolae gallinaceae vivum	(0649)	Fowl-pox vaccine (live)	Vaccin vivant de la variole des gallinacés	Vaccino vivo del diftero-vaiolo aviario
Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonidas	(1580)	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi
Vaccinum vibriosidis inactivatum ad salmonidas	(1581)	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Vaccinum viri para-influenzae bovini vivum	(1176)	Bovine parainfluenza virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus parainfluenza bovin	Vaccino vivo del virus della parainfluenza bovina
Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum	(1177)	Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live)	Vaccin vivant du virus syncytial respiratoire bovin	Vaccino vivo del virus sinciziale respiratorio bovino

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Betulae folium	(1174)	Birch leaf	Bouleau (feuille de)	Betulla foglia
Capsici oleoresina raffinata et normata	(2336)	Capsicum oleoresin, refined and standardized	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et titrée de)	Capsico oleoresina raffinata e titolata
Crataegi fructus	(1220)	Hawthorn berrei	Aubépine (baie d')	Biancospino frutto
Filipendulae ulmariae herba	(1868)	Meadowsweet	Reine des prés (sommité fleurie de)	Olmaria
Foeniculi amari fructus	(0824)	Fennel, bitter	Fenouil amer (fruit de)	Finocchio amaro
Lythri herba	(1537)	Loosestrife	Salicaire	Salcerella (Salicaria)
Primulae radix	(1364)	Primula root	Primevère (racine de)	Primula radice (Primavera, Primula odorosa)
Sophorae japonicae flos immaturus	(2427)	Sophora flower-bud	Sophora (bouton floral de)	Sophora bocciolo

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidi methacrylici et ethylis acrylas polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidi methacrylici et ethylis acrylatis polymerisatum 1:1	(1128)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Amisulpridum	(1490)	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Ascorbylis palmitas	(0807)	Ascorbyl palmitate	Ascorbyle (palmitate d')	Ascorbile palmitato
Atracurii besilas	(1970)	Atracurium besilate	Atracurium (bésilate d')	Atracurio besilato
Buflomedili hydrochloridum	(1398)	Buflomedil hydrochloride	Buflomédil (chlorhydrate de)	Buflomedil cloridrato
Bupivacaini hydrochloridum	(0541)	Bupivacaine hydrochloride	Bupivacaïne (chlorhydrate de)	Bupivacaina cloridrato
Calcipotriolum anhydricum	(2011)	Calcipotriol , anhydrous	Calcipotriol anhydre	Calcipotriolo anidro
Calcipotriolum monohydricuum	(2284)	Calcipotriol monohydrate	Calcipotriol monohydraté	Calcipotriolo monoidrato
Carmellosum	(2360)	Carmellose	Carmellose	Caramellosa
Cefalotinum natricum	(0987)	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica
Cefazolinum natricum	(0988)	Cefazolin sodium	Céfazoline sodique	Cefazolina sodica
Cetirizini dihydrochloridum	(1084)	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina dicloridrato
Difloxacini hydrochloridum trihydricum ad usum veterinarium	(2239)	Difloxacin hydrochloride trihydrate for veterinary use	Difloxacine (chloridrate de) trihydraté pour usage vétérinaire	Difloxacina cloridrato triidrato per uso veterinario
Diltiazemi hydrochloridum	(1004)	Diltiazem hydrochloride	Diltiazem (chlorhydrate de)	Diltiazem cloridrato
Famotidinum	(1012)	Famotidine	Famotidine	Famotidina
Fludarabini phosphas	(1781)	Fludarabine phosphate	Fludarabine (phosphate de)	Fludarabina fosfato
Fluvastatinum natricum	(2333)	Fluvastatin sodium	Fluvastatine sodique	Fluvastatina sodica
Imipenemum monohydricum	(1226)	Imipenem monohydrate	Imipénem monohydraté	Imipenem monoidrato
Labetaloli hydrochloridum	(0923)	Labetalol hydrochloride	Labétalol (chlorhydrate de)	Labetalolo cloridrato
Lactulosum liquidum	(0924)	Lactulose, liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Levodopum	(0038)	Levodopa	Lévodopa	Levodopa
Lincomycini hydrochloridum	(0583)	Lincomycin hydrochloride	Lincomycine (chlorhydrate de)	Lincomicina cloridrato
Macrogola	(1444)	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Mebendazolum	(0845)	Mebendazole	Mébendazole	Mebendazolo
Mesalazinum	(1699)	Mesalazine	Mésalazine	Mesalazina
Naloxoni hydrochloridum dihydricum	(0729)	Naloxone hydrochloride dihydrate	Naloxone (chlorhydrate de) dihydraté	Naloxone cloridrato diidrato
Naproxenum	(0731)	Naproxen	Naproxène	Naproxene
Nitrofuralum	(1135)	Nitrofural	Nitrofural	Nitrofural
Norethisteroni acetas	(0850)	Norethisterone acetate	Noréthistérone (acétate de)	Noretisterone acetato
Omeprazolum	(0942)	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Oxacillinum natricum monohydricum	(2260)	Oxacillin sodium monohydrate	Oxacilline sodique monohydratée	Oxacillina sodica monoidrata
Pilocarpini hydrochloridum	(0633)	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato
Pilocarpini nitras	(0104)	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Praziquantelum	(0855)	Praziquantel	Praziquantel	Praziquantel
Selegilini hydrochloridum	(1260)	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
RRR -α-Tocopherylis acetas	(1257)	RRR -α-Tocopheryl acetate	RRR -α-Tocophéryle (acétate de)	RRR -α-Tocoferile acetato
RRR-α-Tocopherolum	(1256)	RRR -α-Tocopherol	RRR -α-Tocophérol	RRR -α-Tocoferolo

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.1.	Sterilità	Stérilité	Sterilità

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Prunellae spica	(2439)	Common selfheal fruit-spike	Brunelle commune (épi fructifère de)	Prunella spiga

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aceclofenacum	(1281)	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica
Metamizolum natricum	(1346)	Metamizole sodium	Métamizole sodique	Metamizolo sodico
Sertralini hydrochloridum	(1705)	Sertraline hydrochloride	Sertraline (chlorhydrate de)	Sertralina cloridrato

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 7.7

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.2.9	Evaluation of safety of each batch of immunosera for veterinary use	Evaluation de l'innocuité de chaque lot d'immunosérums pour usage vétérinaire	Valutazione dell'innocuità di ciascun lotto di sierimmuni per uso veterinario
	previously	*en remplacement de*	*in sostituzione di*
	Evaluation of safety of each batch of veterinary vaccines and immunosera	Evaluation de l'innocuité de chaque lot des vaccins et immunosérums veterinaries	Valutazione dell'innocuità di ciascun lotto dei vaccini e sierimmuni per uso veterinario

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO VETERINARIO

n.	Inglese	Francese	Italiano
1392	Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys	Vaccin inactivé du paramyxovirus aviaire 3 pour la dinde	Vaccino inattivato dell'infezione da paramixovirus 3 aviario per il tacchino
	previously	*en remplacement de*	*in sostituzione di*
	Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du paramyxovirus aviaire 3	Vaccino inattivato dell'infezione da paramixovirus 3 aviario

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2336	Capsicum oleoresin, refined and standardized	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et titrée de)	Capsico oleoresina raffinata e titolata
	previously	*en remplacement de*	*in sostituzione di*
	Capsicum oleoresin, refined and quantified	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et quantifiée de)	Capsico oleoresina raffinata e quantificata

MONOGRAFIE

n.	Inglese	Francese	Italiano
1226	Imipenem monohydrate	Imipénem monohydraté	Imipenem monoidrato
	Previously	*en remplacement de*	*in sostituzione di*
	Imipenem	Imipénem	Imipenem
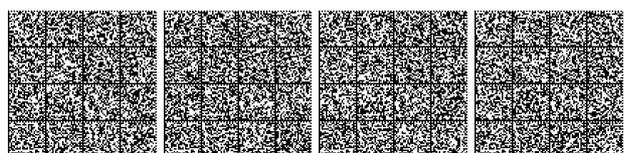
TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2013.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Diflunisalum	(0818)	Diflunisal	Diflunisal	Diflunisal

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2013.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Protamini hydrochloridum	(0686)	Protamine hydrochloride	Protamine (chlorhydrate de)	Protamina cloridrato

I testi riportati di seguito sono stati eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 luglio 2012.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum iotalamicum	(0751)	Iotalamic acid	Iotalamique (acide)	Acido iotalamico
Chlorothiazidum	(0385)	Chlorothiazide	Chlorothiazide	Clorotiazide
Dienestrolum	(0483)	Dienestrol	Diènestrol	Dienestrolo
Emetini hydrochloridum heptahydricum	(0080)	Emetine hydrochloride heptahydrate	Emétine (chlorhydrate d') heptahydraté	Emetina cloridrato eptaidrato
Etofyllinum	(0492)	Etofylline	Étofylline	Etofillina
Hexobarbitalum	(0183)	Hexobarbital	Hexobarbital	Esobarbital
Histamini phosphas	(0144)	Histamine phosphate	Histamine (phosphate d')	Istamina fosfato
Methaqualonum	(0510)	Methaqualone	Méthaqualone	Metaqualone
Methylatropini bromidum	(0511)	Methylatropine bromide	Méthylatropine (bromure de)	Metilatropina bromuro
Methylatropini nitras	(0512)	Methylatropine nitrate	Méthylatropine (nitrate de)	Metilatropina nitrato
Physostigmini sulfas (Eserini sulfas)	(0684)	Physostigmine sulfate	Ésérine (sulfate d')	Fisostigmina solfato (Eserina solfato)
Succinylsulfathiazolum	(0357)	Succinylsulfathiazole	Succinylsulfathiazol	Succinilsulfatiazolo
Sulfisomidinum	(0639)	Sulfisomidine	Sulfisomidine	Sulfisomidina
Tubocurarini chloridum	(0305)	Tubocurarine chloride	Tubocurarine (chlorure de)	Tubocurarina cloruro

Il testo riportato di seguito è stato eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2012.

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Benfluorexi hydrochloridum	(1601)	Benfluorex hydrochloride	Benfluorex (chlorhydrate de)	Benfluorex cloridrato

13A04196

DECRETO 7 maggio 2013.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Futurella», in Sant'Arsenio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 2013, n. 4101 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Futurella» di Sant'Arsenio (Salerno) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 12 aprile 2013;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 23 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «FUTURELLA» in Comune di Sant'Arsenio (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 7 maggio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A04171

DECRETO 7 maggio 2013.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Fonte Delicata», in Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 9 aprile 2013 con la quale la Società San Benedetto S.p.A. con sede in Scorzè (Venezia), Viale Kennedy 65, ha chiesto riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale naturale «Fonte Delicata» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel Comune di Scorzè (Venezia) e la contestuale revoca del riconoscimento come acqua minerale;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto che la Direzione Geologia e Attività Estrattive della regione Veneto con nota n. 162736 del 16 aprile 2013 ha comunicato il proprio parere favorevole alla trasformazione della concessione mineraria «Fonte Delicata» per lo sfruttamento di acqua minerale in concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua di sorgente;

Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 2008, n. 3842 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Delicata» in Comune di Scorzè (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Il decreto dirigenziale 7 maggio 2008, n. 3842 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Delicata» in Comune di Scorzè (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 7 maggio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A04172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2013.

Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione. (Decreto n. 71253).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni;

Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92 del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini - ASpI;

Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennità concorrono i contributi dì cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce:

al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005;

al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a cui le suddette quote di riduzione risultino già applicate si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASPI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento;

Considerato che il decreto interministeriale sopra indicato deve essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti delle indennità mensili di cui sopra e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime;

Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle prestazioni ASpI e mini ASpI.

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno 2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi - in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano già interamente applicate.

Art. 2.

2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le indennità ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN.salute e MIN. lavoro, registro n. 4, foglio n. 286

13A04170
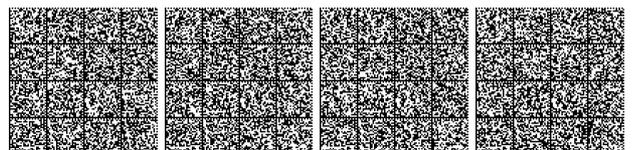
DECRETO 24 aprile 2013.

Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, commi 108-112, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro" ed, in particolare, gli articoli 1 e 55;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", laddove dispone che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso le misure di riduzione di spesa indicate alle lettere da *a)* ad *e)* del medesimo comma 108;

Visto, inoltre, il comma 110 dell'articolo 1 sopra citato, laddove dispone che qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da *a)* ad *e)*, o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto, altresì, il comma 112 del medesimo articolo 1, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo del comma 108 tra gli enti ivi citati;

Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione alle disposizioni sopra indicate con l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca il riparto dell'importo delle riduzioni previsto dal primo periodo del menzionato comma 108, tra l'INPS e l'INAIL, a decorrere dall'anno 2013, e che individui il capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le somme provenienti dalle suddette riduzioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 aprile 2012, pubblicato nella *G.U.* n.86 del 12 aprile 2012, di attuazione dell'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)", che ha stabilito il riparto dell'importo dei risparmi di spesa ivi previsti tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP, e l'INAIL, con l'individuazione del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate annualmente le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa, nonché la data entro la quale tale versamento deve essere effettuato;

Ritenuto coerente l'utilizzo, anche ai fini del presente decreto, della percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa tra l'INPS e l'INAIL individuata nel surrichiamato decreto interministeriale in data 3 aprile 2012, in considerazione della tipologia delle misure di riduzione da attuare prioritariamente ai sensi delle lettere da *a)* ad *e)* del comma 108, del menzionato articolo 1 della legge n.228 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n.228 tra l'INPS e l'INAIL

1. La percentuale di riparto, tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo delle riduzioni previste dal primo periodo dell'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, derivanti dalle misure di razionalizzazione ivi previste, o da ulteriori interventi di riduzione individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è posta, a decorrere dall'anno 2013, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS.

Art. 2.

Versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa

1. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 1 sono versate, a cura dell'INAIL e dell'INPS, per quanto di competenza, sul capitolo 3691, Capo 10, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese", entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A04195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2013.

Recepimento della direttiva 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e relativa protezione.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada, che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989 di attuazione, fra l'altro, della direttiva 86/297/CEE, concernente le prese di forza dei trattori e le relative protezioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1989;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2012 di recepimento della direttiva 2010/62/UE, che modifica, tra l'altro, la direttiva 86/297/CEE concernente le prese di forza dei trattori e le relative protezioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2012;

Vista la direttiva 2012/24/UE della Commissione dell'8 ottobre 2012, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio, relativa alle prese di forza dei trattori ed alle relative protezioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 274 del 9 ottobre 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Adotta il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2012/24/UE della Commissione che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. All'allegato 1, Capo I, del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2 Disposizioni relative alla presa di forza anteriore.

Le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato in tale norma.»;

b) la tabella 2 è soppressa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2013

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 12

13A04115
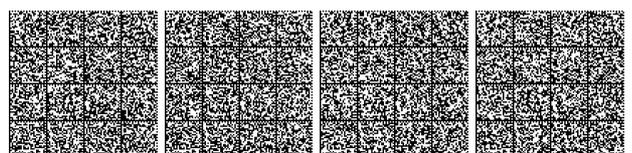
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2013.

Modifica al decreto 8 ottobre 2012 con il quale il laboratorio «Agro-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l.», in Pomezia è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2012, con il quale il laboratorio Agro-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), Via delle Albicocche n. 19 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 19 aprile 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 ottobre 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Agro-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), Via delle Albicocche n. 19 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
2-Phenylphenol, Acefate, Aclonifen, Alaclor, Aldrin, Atrazina, Atrazina -Desetyl, Azinfos Etile, Azinfos Metile, Azoxystrobin, Benfluralin, Bitertanolo, Boscalid, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Bromopropilato, Bupirimate, Buprofezin , Cadusafos, Cipermetrina, Clorfenapir, Clorfevinfos, Clormefos, Clorobenzilato, Clorpirifos Etile, Clorpirifos Metile, Clortal- Methil, Clortalonil, Clortiofos, Cymiazole, Deltametrina, Diazinone, Diclobenil, Diclobutrazolo, Diclofention, Diclofluanide, Dicloran, Dieldrin, Difenilammina, Diflufenican, Disulfoton, Ditalimfos, Edifenfos, Endosulfan Sulfate, Endosulfan(Alfa+Beta), Eptenofos, Esaclorobenzene, Esfenvalerate, Ethalfluralin, Etoprofos, Etoxazolo, Etridiazolo, Etrimfos, Fenamifos, Fenclorfos, Fenexamide, Fenitrotion, Fention, Fenvalerate, Fipronil, Flonicamide, Fluazinam, Formotion, Heptacloro, Isofenfos Metile, Lambda Cialotrina, Lenacil, Lindano, Mefenpyr-Dietyl, Mepronil, Metalaxil, Metalaxil -M , Metazaclor, Metidation, Metolaclor, Metoxicloro, Oxyfluorfen, Paraoxon -Metyl, Paration Etile, Paration Metile, Pentacloroanisole, Phorate, Phosalone, Phosmet, Pirimetanil, Pirimicarb, Pirimifos Etile, Pirimifos Metile, Procimidone, Profenofos, Profluralin, Promecarb, Propaclor, Protiofos, Quintozene, Quizalofop Etile, Spirodiclofen, Sulprofos, Tau Fluvalinate, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tecnazene, Teflutrin, Tetraconazole, Tetradifon, Tetrametrina,	Pami 29 - 2011 rev.5

Tolilfluanide, Trifluralin, Vamidotion, Vinclozolin, Zoxamide (GC)	
Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb Solfossido, Aldicarb Sulfone, Amitraz, Benalaxil, Benalaxil-M, Benomil, Bifentrin, Bromacil, Bromuconazolo, Carbaril, Carbofuran, Carbofuran-3-Idrossi, Ciazofamide, Cimoxanil, Ciproconazolo, Ciprodinil, Cis Mevinfos, Clofentezine, Clorotoluron, Clotianidina, Coumafos, Diclorvos, Difenoconazolo, Diflubenzuron, Dimetoato, Dimetomorf, Diniconazolo, Diuron, Epoxiconazolo, Esaconazolo, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenoxicarb, Fenpiroximate, Fenpropatrin, Fenpropidin, Fenpropimorf, Fluazifop-P-Butile, Fludioxonil, Fluquiconazolo, Flusilazolo, Forclorfenuron, Formentanate, Furalaxil, Furatiocarb, Hexitiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb Miscela, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim Metile, Linuron, Lufenuron, Malation, Mandipropamide, Mercaptodimetur, Metiocarb Sulfone, Metomil, Metoxifenozide, Metoxuron, Mevinphos-E, Miclobutanil, Monocrotophos, Monolinuron, Naled, Napropamide, Nuarimol, Oxadiazon, Oxamil, Oxycarboxim, Pacloblutrazolo, Penconazolo, Pendimetalin, Phentoato, Phosphamidone, Picoxistrobin, Piperonil Butossido, Piraclostrobin, Pirazofos, Piridaben, Pirifenox, Piriproxifen, Propamocarb, Propargite , Propazina, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Quinalfos, Quinoxifen, Rotenone, S-Metolaclor,	Pami 29 - 2011 rev.5

Spinosad Miscela, Spiromesifen, Spiroxamina, Tebufenozide, Teflubenzuron, Thiacloprid, Thiametoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanate Metile, Tolclofos Metile, Tralkoxidim, Triadimefon, Triadimenol, Triazofos, Tricyclazole, Trifloxistrobin, Triflumuron, Triflusulfuron-Metil, Triticonazolo (LC)	
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX (escluso app. I) + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04095

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2013.

Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01), recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 C 323;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010, C 215;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la Comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»;

Vista la Comunicazione (CE) COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti;

Visto il comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,
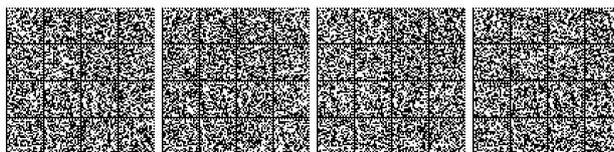
n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il comma 3 dello stesso art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

b) «Fondo»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012;

c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

d) «programma»: il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione;

e) «progetto»: il piano d'impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione;

f) «Progetto speciale»: il piano articolato di interventi di iniziativa del Ministero dello sviluppo economico riferito a specifiche aree tecnologico-produttive;

g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento generale di esenzione per categoria);

h) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

i) «Programma Orizzonte 2020»: il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

l) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta, approvata dalla Commissione europea e applicabile al singolo procedimento di aiuto, con la quale sono individuate le aree del territorio nazionale ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale;

m) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

n) «Regioni Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

o) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, *i)* la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, *ii)* i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e *iii)* le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri;

p) «Centri di ricerca»: imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione degli Organismi di ricerca.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi di quanto previsto all'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, le priorità, le forme e le intensità massime degli aiuti concedibili dal Fondo.

2. Le forme di intervento del Fondo sono definite nel rispetto delle competenze regionali in materia previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario e favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione delle attività imprenditoriali e la partecipazione finanziaria delle Regioni.

Art. 3.
Finalità e valutazione di efficacia degli interventi

1. Il Fondo opera al fine di sostenere la crescita economica del Paese, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. In particolare, il Fondo interviene in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato che limitano la crescita economica delle imprese nazionali, e per accrescere la coesione territoriale, sostenendo uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese. A tali fini, il Fondo attua esclusivamente interventi caratterizzati da un elevato «effetto incentivante», sostenendo programmi, progetti o attività di pubblico interesse che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno del Fondo o che avrebbero effettuato in misura inferiore o con più lunghi tempi di realizzazione.
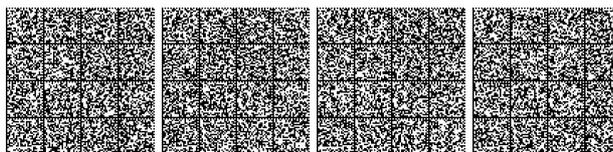
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo sostiene interventi diretti:

a) alla promozione di progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale;

c) alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero.

3. Il Ministero determina gli impatti attesi di ciascuno degli interventi del Fondo tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dai bandi o direttive di cui all'art. 15, di indicatori e valori-obiettivo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero svolge una costante attività di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi.

Art. 4.

Requisiti generali

1. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno di programmi o di progetti di rilievo strategico nazionale in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola regione del programma o progetto, tramite la crescita degli investimenti e l'incremento della competitività delle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dimensione finanziaria complessiva dei programmi o progetti non deve essere inferiore alle soglie minime, individuate dai bandi o direttive attuative di cui all'art. 15, in relazione sia al settore di attività sia alla tipologia dell'investimento.

Art. 5.

Partecipazione a programmi finanziati dalla Commissione europea

1. Il Ministero adotta le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle imprese ai sensi del presente decreto alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitività del Paese.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli oneri per le azioni di informazione, promozione, sensibilizzazione ed accompagnamento delle imprese sono posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Art. 6.

Quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto volte all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo nazionale è assunto come quadro di riferimento programmatico, secondo quanto previsto nei Titoli II, III e V, il Programma Orizzonte 2020.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare con le direttive ed i bandi di cui al presente decreto ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili.

TITOLO II

INTERVENTI PER RICERCA E SVILUPPO

Art. 7.

Requisiti specifici dei progetti

1. Ai fini dell'accesso al sostegno del Fondo, fermo restando quanto previsto all'art. 4, i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2:

a) delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate nell'allegato n. 1, lettera *A)*, del presente decreto;

b) delle ulteriori tecnologie dirette al raggiungimento degli obiettivi riportati nell'allegato n. 1, lettera *B)*, del presente decreto.

2. Nel caso in cui siano proposti congiuntamente da più soggetti, i progetti di cui al comma 1 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, espressamente finalizzata alla realizzazione dello specifico progetto proposto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e devono essere chiaramente definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al comma 3.

3. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, deve essere individuato il soggetto capofila che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.
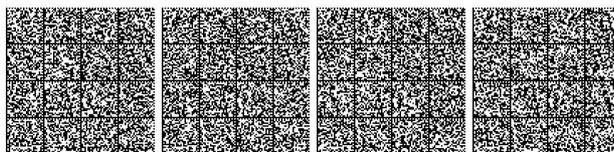
Art. 8.

Priorità di intervento

1. Gli interventi del Fondo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'art. 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai progetti:

a) che prevedono forme di collaborazione tra imprese e Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca, per i quali il ruolo di soggetto capofila, di cui all'art. 7, comma 3, è assunto dal Centro di ricerca o dall'Organismo di ricerca;

b) che prevedono forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca esteri;

c) diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento;

d) che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali;

e) che prevedono lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO III

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA DEL PAESE

Art. 9.

Requisiti e finalità dei programmi

1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva del Paese, il Fondo interviene a sostegno di programmi a carattere strategico volti ad una delle seguenti finalità:

a) incrementare, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, la produttività e la capacità di innovazione in settori e comparti produttivi che necessitano, alla luce della competizione internazionale, di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione e dei relativi prodotti;

b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri;

c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012.

2. Per i programmi di cui alla lettera *a)* del comma 1, i settori o comparti oggetto dell'intervento sono individuati dai bandi o dalle direttive di cui all'art. 15.

3. Per i programmi di cui alla lettera *c)* del comma 1, il Fondo interviene a sostegno degli interventi di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83/2012 per la quota parte a carico del Ministero.

Art. 10.

Priorità di intervento

1. Gli interventi del Fondo di cui al presente Titolo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'art. 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le finalità, tra quelle indicate nell'art. 9, comma 1, dei programmi oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai programmi:

a) realizzati nelle Regioni Obiettivo Convergenza;

b) che prevedono il coinvolgimento di PMI;

c) che prevedono la creazione di nuova occupazione e la salvaguardia dell'occupazione esistente;

d) che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali.

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DALL'ESTERO

Art. 11.

Internazionalizzazione delle imprese

1. Al fine di promuovere e favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati esteri, il Fondo interviene, anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), a sostegno di programmi realizzati da imprese che, fermo restando quanto previsto all'art. 4, sono volti a:

a) elaborare adeguati modelli distributivi sui mercati internazionali;

b) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e di franchising per le PMI;

c) la diffusione e la tutela del «Made in Italy» nei mercati esteri;

d) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;

e) la partecipazione a gare internazionali;

f) la realizzazione di una strategia di internazionalizzazione anche attraverso l'accrescimento e la valorizzazione del capitale umano.

2. Gli interventi del Fondo di cui al comma 1 sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'art. 15 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono attribuite specifiche priorità ai programmi:

a) realizzati congiuntamente da più imprese tramite il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione;

b) promossi congiuntamente da PMI;
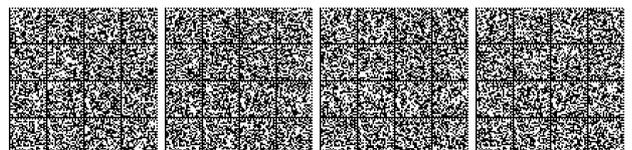
c) proposti da imprese operanti negli ambiti tecnologici di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 12.

Attrazione di investimenti dall'estero

1. Il Fondo favorisce l'attrazione di investimenti esteri nel territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai Titoli II, III e V del presente decreto.

2. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.a.), nell'ambito delle rispettive competenze, anche per il tramite del Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, provvedono ad adottare specifiche iniziative volte a promuovere presso investitori esteri gli interventi del Fondo di cui al comma 1.

TITOLO V

INTERVENTI PER PROGETTI SPECIALI

Art. 13.

Progetti speciali per lo sviluppo e la competitività

1. Gli interventi del Fondo possono essere diretti a sostenere l'attuazione di Progetti speciali di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo del Paese.

2. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono caratterizzati, secondo quanto previsto dall'art. 16, da una preliminare fase di individuazione degli obiettivi e devono:

a) avere come ambito di riferimento specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese;

b) essere diretti alla riqualificazione competitiva delle aree di cui alla lettera *a)* tramite l'individuazione di una pluralità di interventi e azioni, anche di natura non agevolativa, imputati alla responsabilità di una o più amministrazioni o enti;

c) sostenere la creazione di nuova occupazione e/o la salvaguardia dell'occupazione esistente.

3. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono attuati con le modalità di cui all'art. 16 e sono finanziati dal Fondo tramite le misure di aiuto previste dai Titoli II, III e IV, anche in forma tra loro coordinata e integrata, rimanendo fermi i limiti e le condizioni di finanziabilità ivi previsti.

TITOLO VI

AIUTI CONCEDIBILI, MODALITÀ ATTUATIVE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Aiuti concedibili

1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;

c) aiuti di importanza minore, «de minimis», non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale.

3. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'art. 15 in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui le intensità massime siano espresse in equivalente sovvenzione lordo, questo indica il valore attualizzato dell'aiuto, espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm.

4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal Ministero o da altri enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai bandi o direttive di cui all'art. 15, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto.
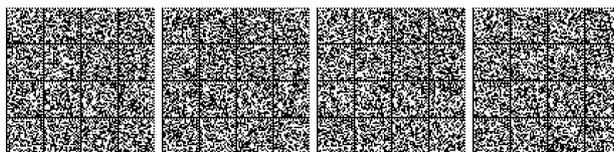
Art. 15.

Modalità attuative

1. Gli interventi del presente decreto sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 devono essere definiti anche tenuto conto degli indicatori e dei valori-obiettivo di cui all'art. 3, comma 3 e devono prevedere l'attribuzione di adeguati punteggi che consentano la valutazione comparativa dei programmi o progetti ovvero l'individuazione di soglie in grado di identificare, in ragione della tipologia di intervento, il livello qualitativo minimo di ammissibilità.

3. Per l'attribuzione delle priorità individuate nel presente decreto, i bandi o le direttive di cui al comma 1 potranno prevedere la costituzione di specifiche riserve ovvero individuare delle maggiorazioni di punteggio ovvero essere diretti esclusivamente a specifiche tipologie di programmi o progetti.

4. Nei bandi o direttive di cui al comma 1 ai fini della selezione delle iniziative ammissibili il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatto salvo il ricorso alle procedure automatiche e valutative di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo qualora strettamente necessario in relazione alla finalità e agli obiettivi degli interventi da attuare. Nel caso di ricorso alle procedure automatiche e valutative i bandi e le direttive di cui al comma 1 prevedono specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

5. Il Ministero può gestire gli interventi direttamente o può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

6. Al fine di favorire la conoscenza degli interventi promossi o patrocinati dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso intraprende, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità, azioni di promozione degli interventi e di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti.

7. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012, i soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti a fornire al Ministero e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi e progetti agevolati, secondo le modalità stabilite dal precitato articolo.

8. Al fine di assicurare un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi sono pubblicati sul sito internet del Ministero, i bandi e le direttive di cui al comma 1, gli indicatori e i valori-obiettivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, nonché l'elenco delle iniziative agevolate.

Art. 16.

Programmazione e attivazione dei progetti speciali

1. L'attuazione dei Progetti speciali di cui all'art. 13 è preceduta da una programmazione degli obiettivi effettuata sulla base di un'analisi preliminare delle principali criticità e delle potenzialità di sviluppo della singola area tecnologico-produttiva oggetto di intervento, tenuto conto degli scenari economici e tecnico-scientifici possibili.

2. Sulla base degli esiti delle attività di cui al comma 1, il Ministero definisce una proposta di Progetto speciale, nella quale, con riferimento all'area tecnologico-produttiva oggetto dell'intervento, sono individuati:

a) le principali criticità riscontrate;

b) le potenzialità di sviluppo;

c) gli interventi agevolativi da attuare a carico del Fondo, con le modalità indicate dall'art. 15;

d) le misure di accompagnamento correlate all'attuazione dell'intervento con oneri a carico del Fondo;

e) le misure di semplificazione della regolamentazione amministrativa eventualmente necessarie;

f) gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali eventualmente necessari;

g) le motivazioni e i risultati attesi, espressi anche in termini di parametri di valutazione.

3. Il Ministero, acquisito il parere delle associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, delle imprese e degli altri soggetti interessati all'attuazione del Progetto speciale, sottopone la proposta di cui al comma 2, alla sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di definire l'eventuale partecipazione finanziaria delle Regioni interessate.

4. La proposta del Progetto speciale è pubblicata sul sito internet del Ministero al fine di acquisire l'eventuale parere di altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.

5. Il Progetto speciale è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 17.

Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti

1. In sede di prima attuazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal presente decreto, le risorse del Fondo possono essere utilizzate, oltre che per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,

anche per il finanziamento degli ulteriori interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, limitatamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dai bandi attuativi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Nell'ambito del Fondo sono istituite apposite sezioni per ciascuna delle finalità individuate all'art. 3, comma 2.

2. Il Fondo opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonché utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento.

3. Le disponibilità finanziarie accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate, sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 27, comma 10, del decreto-legge n. 83/2012, affluiscono altresì al Fondo le risorse rivenienti dal rimborso dei finanziamenti concessi a valere sull'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo, una quota non superiore a 70 milioni di euro è destinata al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. I programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357 della predetta legge e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012.

7. Gli obiettivi e le priorità del Fondo, individuati nel presente decreto, possono essere periodicamente aggiornati ai sensi di quanto previsto all'art. 23, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 83/2012.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 367

ALLEGATO *1*
(art. 7, comma 1)

A): Tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» per la priorità di intervento «Leadership industriale»

Le tecnologie abilitanti fondamentali sono definite dalla Commissione europea - COM (2012) 341 final - come le tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Tali tecnologie presentano una rilevanza sistemica, in quanto rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e sono riferite alle seguenti categorie:

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
2. Nanotecnologie;
3. Materiali avanzati;
4. Biotecnologie;
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
6. Spazio.

Nel seguito, in relazione a ciascuna categoria, viene riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle tecnologie in esame.

1. *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*

1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);

1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);

1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;

1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali);

1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);

1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. *Nanotecnologie*

2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;

2.2. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;

2.3. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;

2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;

2.5. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. *Materiali avanzati*

3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);

3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;

3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento);

3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;

3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;

3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);

3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. *Biotecnologie*

4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi);

4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale);

4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).

5. *Fabbricazione e trasformazione avanzate*

5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;

5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;

5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

6. *Spazio*

6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;

6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);

6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

B): Obiettivi di intervento della priorità «Sfide per la società» nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»

Nell'ambito della priorità «Sfide per la società» del Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» sono identificate le sfide prioritarie per la società, in accordo con la strategia Europa 2020, che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. In relazione a tale ambito di intervento, per lo sviluppo delle tecnologie di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, sono identificati i seguenti obiettivi prioritari:

1. migliorare la salute e il benessere della popolazione;

2. migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;

3. realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;

4. realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;

5. consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.

13A04116

DECRETO 12 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro Merlo Vincenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 agosto 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "COOPERATIVA DI LAVORO MERLO VINCENZO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 21 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta dell'1 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società "COOPERATIVA DI LAVORO MERLO VINCENZO SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", con sede in Genova (codice fiscale 00617350103) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Costantini, nato a Genova il 27 settembre 1976 ed ivi residente in via E. Guala, n. 15/17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04125

DECRETO 10 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nordest soc. coop. a r.l.», in Fratta Polesine e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "NORDEST SOC. COOP. A R.L." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "NORDEST SOC. COOP. A R.L.", con sede in Fratta Polesine (RO) (codice fiscale 00967900291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 e domiciliato in Rovigo via Capitello, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04123

DECRETO 10 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Progetto 81», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 ottobre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 12 novembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 81" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 15 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 5 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 81", con sede in Rovigo (codice fiscale 00581190295) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 e domiciliato in Rovigo, via Capitello, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04124

DECRETO 19 aprile 2013.

Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in particolare l'art. 1, comma l, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

Visto il regolamento (UE) N. 994/2010 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010 (di seguito regolamento (*UE)* n. 994/2010), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

Viste le linee applicative emanate dal Joint Research Centre dell'UE «Besl practices and melhodological guidelines.for conducling gas risk avsessments» del 18 luglio 2011 per il Piano di azione preventivo e per il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 sopra citato, in conformità con le disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) n. 994/2010 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati;

Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas;

Visto l'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui è stato tra l'altro istituito il comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012 che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerata l'opportunità di adottare, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale;

Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno;

Sentito, nella riunione del 21 settembre 2012. il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas sopra citato;

Sentite le imprese del gas naturale e le Associazioni dei clienti industriali interessate nella riunione del 12 novembre 2012;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si è espressa con nota prot. 5418 dell'8 febbraio 2013;

Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati, tramite confronti sui rispettivi piani nell'ambito dei lavori del Gas Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 994/2010, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo l giugno 2011, n. 93 e comunicati gli esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 994/2010;

Effettuata la consultazione del 24 gennaio 2013 delle associazioni di tutela dei clienti civili nell'ambito del Consiglio nazionale consumatori ed utenti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 994/2010;

Decreta:

Art. 1.

Piano di azione preventivo e piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale

1. Il piano di azione preventivo, definito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 994/2010, è approvato nel testo di cui in allegato I del presente decreto.

2. È altresì approvato il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e secondo le disposizioni dell'art. 10 del regolamento UE n. 994/2010, nel seguito denominato piano, per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, riportato in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il piano definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.

4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano valgono le definizioni previste dai decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93 e dai codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. In linea con quanto disposto dal regolamento (UE) N. 994/2010, l'Autorità competente è individuata nella direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico e l'autorità di regolazione è individuata nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Il piano si fonda sui tre livelli di crisi, denominati preallarme, allarme ed emergenza, stabiliti dal regolamento (UE) n. 994/2010 e definiti al punto 2 del piano stesso, ed è attivato, secondo i termini e le condizioni nello stesso indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità, inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi, e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'Impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una situazione di criticità.

2. Nell'applicazione del piano l'autorità competente ed il comitato si avvalgono dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nel piano valgono gli obblighi informativi stabiliti al punto 4.1 del piano con riferimento a ciascun operatore ed a ciascun soggetto operante nel sistema nazionale del gas. Tutte le informazioni debbono essere mantenute costantemente aggiornate da ciascun operatore o soggetto operante per quanto di rispettiva competenza.

4. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del piano e, in caso di attivazione di uno o più di tali livelli, l'Autorità competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.

Art. 3.

Ruoli e responsabilità

1. I soggetti individuati nel piano hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal piano stesso.
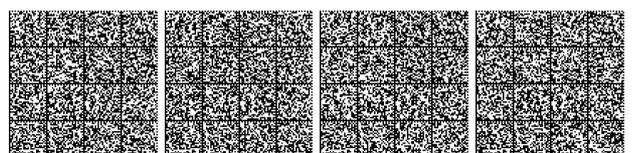
2. Ai fini del buon esito di quanto applicato in esecuzione del piano sono stabiliti ruoli e responsabilità di ciascun soggetto di seguito menzionato:

a) Autorità competente:

dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il comitato e decide, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto o del comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere;

comunica alla commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento;

assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il Gas Coordination Group istituito presso la Commissione europea e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza;

si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per:

i. comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;

ii. monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza;

b) Impresa maggiore di trasporlo:

pubblica studi previsionali a livello stagionale (inverno ed estate) circa lo stato di equilibrio del sistema e ne prevede il periodico aggiornamento sulla base di dati a consuntivo;

monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come definito al punto 4 del piano;

opera in conformità di quanto stabilito dall'Autorità di regolazione in merito ai criteri di funzionamento del regime di bilanciamento;

segnala all'Autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;

c) Imprese di trasporlo:

le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per

garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi;

d) Terna, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione:

contribuiscono, ognuna per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema;

collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza;

attuano quanto previsto in conformità al piano;

Terna assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano. Per lo svolgimento di tale ruolo, Terna si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto;

le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare l'erogazione di volumi e di punte, sostenibile dal sistema di stoccaggio in funzione dello svolgersi del piano. A tale fine le imprese di stoccaggio:

i. durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente l'Autorità competente e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano all'Autorità competente eventuali anomalie significative riscontrate;

ii. valutano, attraverso il coordinamento dell'Impresa maggiore di stoccaggio, gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'Impresa maggiore di trasporto;

iii. nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilità in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;

iv. a seguito dell'attivazione di ciascun livello di crisi collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilità ottimale fra i singoli campi;

v. a seguito dell'attivazione del livello di emergenza forniscono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla producibilità degli stoccaggi con dettaglio per singolo campo ed evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo all'Autorità competente;

e) Utenti del sistema di trasporto:

operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire - nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza - ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema;

attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda;

utilizzano in caso di emergenza, le capacità ai punti di entrata della rete di trasporto, loro conferite in funzione della capacità giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas. Attuano le misure previste di emergenza in conformità al piano;

f) Imprese di vendita:

assicurano le forniture di gas ai loro clienti civili, nonché ai loro clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi/anno, comprensive del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera
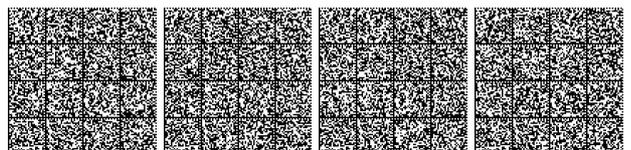
e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalità, nonché assicurano ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a) b)* e *c)* del regolamento.

g) Clienti, finali industriali:

assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi;

h) Produttori di energia elettrica:

forniscono, anche sulla base delle disposizioni del piano, tutte le informazioni utili a Terna ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica;

garantiscono la massima disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a:

i. mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito;

ii. disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a Terna in ogni momento;

iii. attenersi alle indicazioni di Terna circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas, in caso di raggiungimento del livello di emergenza, in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* del citato decreto legislativo.

3. Le comunicazioni tra l'Autorità competente, nella persona del direttore della direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, e l'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione del piano sono anticipate per via telefonica, confermate immediatamente a mezzo e-mail e duplicate a mezzo fax ed e-mail al relativo ufficio di segreteria. L'Autorità competente provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione del piano per il corretto funzionamento del sistema.

4. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del piano, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'Autorità competente, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento del piano e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

5. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel piano approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dualfuel», alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell'applicazione del piano approvato dal presente decreto.

6. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione del piano, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel piano;

b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel piano;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del piano, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel piano stesso;

d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano omesso o ritardato l'attivazione su richiesta in caso di emergenza;

e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalità aggregata.
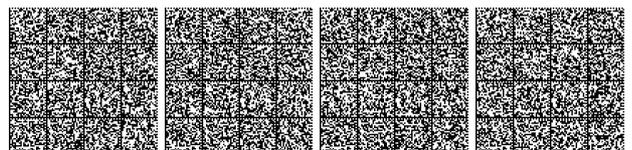
8. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle controversie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del piano, nei casi più gravi, è soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell'art. 7 del decreto ministeriale del 2 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell'art. 7 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.

2. Il presente decreto è destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: PASSERA

Avvertenza:

Gli allegati 1 e 2 citati negli articoli 1 e 2 che fanno parte integrale del decreto, sono pubblicati nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico: http: //www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/ Decreti_Ministeriali

13A04121

DECRETO 29 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società AISA S.r.l., in Roma ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
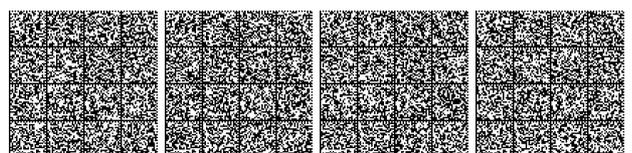
Vista l'istanza della società AISA SRL del 29 novembre 2012, prot. n. 244788 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 08 aprile 2013, al n. 61231 del 12 aprile 2013, con la quale è rilasciato alla società AISA SRL, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020:05 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo AISA SRL con sede in Via Enzo Benedetto, 3, - 00173 Roma, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dall'8 aprile 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 29 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04094
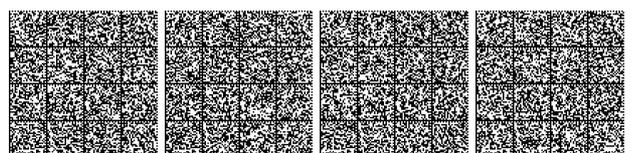
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 22 aprile 2013.

Valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (Delibera n. 03/128).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che l'art. 1, comma 2, lett. *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, questa Commissione «valuta ... l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati»;

che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore elettrico è rappresentata dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito ENEL, del 12 novembre 1991, e dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in abito FEDERELETTRICA, dell'11 novembre 1991, entrambi valutati idonei dalla Commissione;

che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. «Decreto Bersani»), è stato sancito l'obbligo della separazione tra la società di gestione e distribuzione dell'energia elettrica con la proprietà della rete di distribuzione, e la possibilità, da parte di nuovi operatori, di allacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;

che la direttiva emanata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 21 gennaio 2000, «Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale», ha previsto che la società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel settore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero la compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. «riserva vitale», intesa quale quantità minima di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza;

che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della legge n. 146 del 1990;

che, con l'Accordo del 18 luglio 2006, con il quale è stato rinnovato il CCNL, Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 83 del 2000;

che, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI e UILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, sottoscritti con ENEL e FEDERELETTRICA nel 1991;

che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL Elettrici, le parti firmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le linee guida per la definizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel settore;

che, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico;

che, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo 2013, Assolelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto accordo, per la prescritta valutazione di idoneità;

che, in data 19 marzo 2013, questa Commissione ha inviato il testo di tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro il termine di trenta giorni per l'invio dello stesso;

che, entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato:

1) che l'Accordo del 18 febbraio 2013, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore elettrico e da un insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

2) che l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività dei lavoratori addetti alla gestione della rete di trasmissione nazionale, all'attività di produzione, trasformazione, trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, alla conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi impianti, all'attività di gestione e operatività della borsa dell'energia, al presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla segnalazione e riparazione dei gusti, alle attività di pronto intervento;
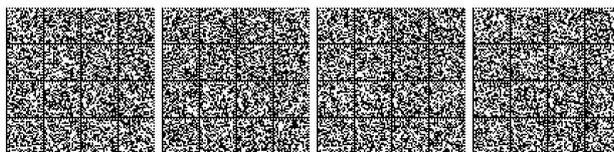
3) che l'art. 1 prevede, altresì, che l'Accordo si applichi anche ai servizi accessori e strumentali, connessi allo svolgimento delle attività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili, così come definite;

4) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'Accordo è sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di garanzia di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina;

5) che le parti firmatarie, in un'ottica volta alla salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti dí tutti gli utenti, hanno determinato le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché il contingente del personale da esonerare dall'astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

6) che, in particolare, l'Accordo individua analiticamente le prestazioni indispensabili che devono essere garantite nell'attività di produzione, distribuzione, trasmissione, dispacciamento e mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, prevedendo, inoltre, che, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le parti sociali definiscano, con riferimento alla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare dallo sciopero;

7) che, per il personale reperibile durante lo sciopero, è prevista, in via sperimentale, l'attuazione delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. «virtuale», con conseguente devoluzione dell'importo a sostegno di finalità solidaristiche a favore del settore;

8) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 6 dell'Accordo del 18 febbraio 2013 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, lasciando, tuttavia, la possibilità, alle parti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

9) che l'art. 4 di tale Accordo stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà essere superiore all'intera giornata lavorativa (24 *ore)*, sia alle azioni di sciopero successive alla prima, ma relative alla medesima vertenza, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 *ore)*;

10) che il predetto Accordo individua adeguatamente le modalità di effettuazione degli scioperi, con particolare riferimento alla durata, alla revoca, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia;

11) che, in particolare, l'art. 8 prevede che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

12) che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il medesimo articolo stabilisce che il termine di preavviso massimo non possa essere superiore a 30 giorni;

13) che, per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 7 dell'Accordo prevede che, nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non possa effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri;

14) che il medesimo articolo, ai fini di una corretta applicazione della regola della rarefazione oggettiva, specifica che i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione;

15) che il predetto accordo individua, all'art. 9, le modalità di informazione al pubblico delle modalità dello sciopero;

16) che le parti firmatarie, all'art. 5, hanno recepito l'indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario;

17) che l'Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi.

Rilevato che l'Accordo sindacale nazionale del 18 febbraio 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil;

Dispone

la trasmissione della presente delibera a Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

Il Presidente: ALESSE
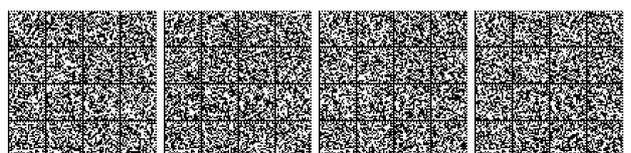
- Il giorno 18 febbraio 2013

Assoelettrica (Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche)
Federutility (Federazione Nazionale delle Imprese operanti nel campo energetico)
Enel spa in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in Assoelettrica
Terna
GSE
So.G.I.N.spa

e

FILCTEM -CGIL
FLAEI-CISL
UILTEC-UIL

Premesso

- che la legge 12 giugno 1990, n. 146, ha disciplinato l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- che, in data 12 novembre 1991, è stato sottoscritto l'accordo sindacale nazionale attuativo in ambito Enel della suddetta legge e che tale accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 13 novembre 1991 in quanto garantisce "il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";
- che, in data 11.11.1991, è stato raggiunto l'accordo sindacale attuativo in ambito Federelettrica della suddetta legge, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 9 aprile 1992;
- che la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato ed integrato la suddetta legge n. 146/1990 ;
- che il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (c.d. Decreto Bersani), concernente l'attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha definito il nuovo assetto del mercato elettrico;
- che la Direttiva emanata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 21 gennaio 2000, *"Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale"*, prevede che la societa' concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema;
- *che* la legge 27 ottobre 2003, n. 290 ha disposto l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale;
- che l'11 maggio 2004 viene emanato il DPCM che definisce criteri, modalità e condizioni relative all'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale nonché il sistema di Corporate Governance; che l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione (Terna) è diventata operativa il 1° novembre 2005;
- che, con l'accordo 18 luglio 2006 di rinnovo del CCNL Elettrici, le Parti hanno disciplinato le procedure di *raffreddamento* e conciliazione in conformità alle previsioni di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83 ;
- che in data 11 giugno 2009 le Organizzazioni sindacali Filcem, Flaei e Uilcem hanno inviato, separatamente , alle Parti datoriali del CCNL elettrici la disdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del diritto di sciopero sottoscritti con Enel e Federelettrica nel 1991;
- che in occasione della sottoscrizione del CCNL elettrici, con accordo sindacale del 5 marzo 2010, le Parti hanno condiviso le linee guida per la definizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero che costituiscono la base di riferimento imprescindibile per la disciplina contenuta nel presente accordo

Considerato

quanto disposto dalla Commissione di Garanzia a seguito di disdetta di accordi sindacali da essa valutati idonei

Tenuto conto

di quanto maturato nell'esperienza consolidata tra le Parti in materia di individuazione delle prestazioni essenziali per l'esercizio del diritto di sciopero, del consolidamento del nuovo assetto del settore elettrico e dell'accordo sindacale 5 marzo 2010 contenente le linee guida per la regolamentazione del diritto di sciopero

concordano

la seguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico che sostituisce i precedenti accordi
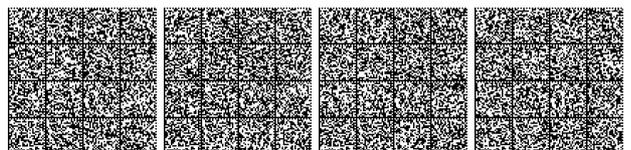
Accordo Sindacale Nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico

- *Indice* –

Art. 1 Ambito di applicazione

Art . 2 Prestazioni indispensabili

2.1 Produzione
2.2. Distribuzione
2.3 Trasmissione e Dispacciamento
2.4 Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e "decomissioning"
2.5 Personale reperibile durante lo sciopero

Art. 3 Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale

Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione

Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro

Art. 6 Procedure di raffreddamento e conciliazione

Art. 7 Rarefazione

Art. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso

Art. 9 Informazioni all'utenza

Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero

Art. 11 Periodi di franchigia

Art. 12 Dichiarazione finale
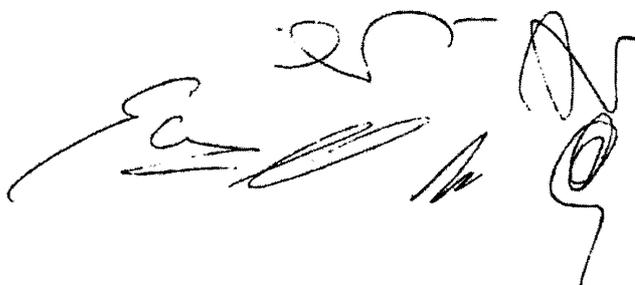
Art. 1 Ambito di applicazione

1 Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano, ai lavoratori addetti:

- alla gestione della rete di trasmissione nazionale;
- alle attività di produzione, trasformazione, trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, nonché alle attività di cogenerazione, termovalorizzazione e di produzione e fornitura del servizio calore e del vapore tecnologico; ivi compresi i lavoratori addetti alla produzione di elettricità di impianti che immettono energia nella Rete di Trasmissione Nazionale, pur facendo parte di un'impresa dedita prevalentemente ad attività diverse da quelle del settore elettrico;
- alla conduzione, all'esercizio e alla manutenzione dei relativi impianti di cui sopra, ivi compresi quelli concernenti l'illuminazione pubblica;
- alle attività di gestione e operatività della borsa dell'energia;
- al funzionamento delle stazioni/impianti di telecontrollo e telecomando e dei posti di tele conduzione;
- al presidio e alla vigilanza per la tutela degli impianti e degli sbarramenti (dighe) e per la tutela della sicurezza nucleare comprese le attività collegate al decomissioning;
- alla ricezione, segnalazione, ricerca, localizzazione e riparazione dei guasti;
- alla attività di pronto intervento;
- ai servizi accessori/strumentali connessi allo svolgimento delle attività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili come definite dal presente accordo *(es. attività di esercizio delle infrastrutture e delle reti IT e TLC , servizi security, distribuzione materiali).*

Art. 2 Prestazioni indispensabili

Le Parti, nella consapevolezza del ruolo essenziale del servizio elettrico che per sua natura e funzione non può essere comprimibile/sostituibile con servizi alternativi, si assumono l'impegno nei confronti della collettività di dare attuazione al rinnovato assetto di regole condivise per una gestione "responsabile" del conflitto che si fonda sui seguenti principi condivisi:

- Individuazione della salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come parametro per la determinazione delle prestazioni indispensabili, nello spirito dell'art. 2 della legge 146/1990 e per l'individuazione dei lavoratori da esentare;
- Individuazione dei lavoratori esentati in quelli strettamente necessari all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed organizzative con l'obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo più ampio possibile, l'esercizio del diritto di sciopero.
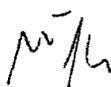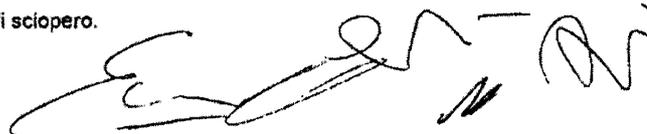
Di seguito in base ai principi sopra indicati , con riferimento a ciascun ambito di attività, sono definite le prestazioni indispensabili .

2.1 Produzione

1. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di produzione, il diritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della "riserva vitale" secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. A tal fine, saranno esentati i lavoratori addetti al funzionamento delle centrali in cui lo sciopero è stato dichiarato incompatibile dall'Ente preposto (Dispacciamento) con le esigenze di continuità di esercizio del sistema elettrico, così individuati:

    a) personale turnista e semiturnista addetto all'esercizio degli impianti di produzione, limitatamente alle prestazioni in turno;

    b) personale turnista e semiturnista addetto alla movimentazione combustibili;

    c) personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.
3. E' in ogni caso esentato dallo sciopero il personale turnista indispensabile al mantenimento del servizio e addetto al sistema di controllo in tempo reale degli impianti, alla programmazione a breve termine e bidding dell'energia, nonché il personale turnista addetto ai posti di tele conduzione ed il personale reperibile addetto alla manutenzione dei sottostanti sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture e il personale addetto alla sorveglianza delle dighe.
4. Nei casi in cui lo sciopero in impianti di produzione sia compatibile, sono comunque esentati dallo stesso:
    - i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza degli impianti stessi[1];

    - i lavoratori addetti all'esercizio di impianti di teleriscaldamento o di impianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva potrebbe rendersi necessaria per la fornitura dei servizi di calore alla utenza civile, per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e/o per il rilevante impatto

[1] Rientra in tale fattispecie anche: il personale necessario al compimento delle operazioni di messa in sicurezza dei pozzi di perforazione e dei vapordotti e del macchinario, qualora questi , al momento dello sciopero, presentino delle condizioni particolari; il personale indispensabile al presidio dell'impianto al termine delle operazioni sopra indicate; il personale che garantisca il presidio dell'impianto in caso di messa in avviamento di una nuova centrale

ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione anche parziale delle forniture previste.

Laddove ricorrano queste eventualità, in appositi incontri in sede locale, Azienda, RSU e Organizzazioni Sindacali daranno corso ad un confronto per individuare un minimo tecnico che dovrà essere garantito e concorderanno le conseguenti necessità di presidio in termini di posizioni di lavoro e di correlato numero di lavoratori.

2.2 Distribuzione

1. Nell'ambito delle attività inerenti alla distribuzione durante la durata dello sciopero dovranno essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la continuità del servizio.
2. A tal fine, nelle aziende di cui all'art. 2 comma 13 CCNL elettrici, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:

   a) personale turnista e semiturnista addetto all'esercizio degli impianti di trasformazione primaria e della rete di distribuzione e gli addetti alla ricezione guasti;

   b) I lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero che pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso per l'individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la continuità del servizio. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire tutti gli adempimenti accessori/strumentali necessari per la realizzazione delle suddette attività.

   I lavoratori reperibili interverranno anche in caso di anomalie di particolare rilevanza[§] che richiedano un tempestivo intervento.

   Verrà inoltre assicurata all'utenza il ripristino delle forniture distaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti;

   c) lavoratori in turno di reperibilità che sono in servizio a norma di accordi aziendali, con riguardo ai lavoratori strettamente necessari al tempestivo intervento in caso di anomalie di particolare rilevanza che costituiscono un pericolo per l'integrità del sistema elettrico e/o la continuità del servizio [#].

[§] Ci si riferisce tipicamente alle seguenti anomalie: eventi sulla rete di trasmissione nazionale; eventi su cabine primarie (CP), quali fuori servizio di sbarre CP; eventi sulle linee MT principali, quali doppio guasto su rete MT (si verifica quando un numero elevato di clienti già rialimentato a seguito di guasto rischia di restare senza energia elettrica al verificarsi di un nuovo guasto).

[#] Ad es. fuori servizio di sbarre di cabina primaria; doppio guasto rete MT;
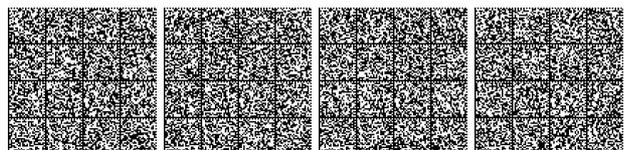
3. Nelle restanti aziende saranno comunque garantite, come base minima di riferimento, le prestazioni assicurate - nelle stesse misure quantitative, tipologie professionali e modalità di individuazione dei lavoratori interessati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (presenti e/o reperibili secondo gli schemi di turno prefissati) - nei giorni festivi (sabato e domenica) .

2.3 Trasmissione e Dispacciamento

1. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di trasmissione e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è esentato dallo sciopero:

   a) il personale turnista(*) addetto al controllo in tempo reale del sistema elettrico nazionale, alla teleconduzione degli impianti di trasmissione, alla verifica dei piani di produzione e all'acquisizione delle risorse di produzione necessarie per l'attività di dispacciamento;
   b) il personale turnista(*) che ha il compito di effettuare il controllo, il coordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture che governano il dispacciamento dell'energia elettrica nazionale;
   c) il personale turnista(*) addetto al Security Operations Center;
   d) il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.

2. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di gestione e operatività della borsa dell'energia, è in ogni caso esentato dallo sciopero:

   A) Il personale addetto alle funzioni di organizzazione e gestione del mercato elettrico,.
   A tal fine devono essere esentate le seguenti categorie di personale:

   A1)Personale in turno(*) addetto alla gestione della Borsa dell'Energia

   A2)Personale in turno(*) che ha il compito di effettuare il controllo, il coordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture che governano la Borsa dell'Energia ;

   B) il personale addetto alla gestione dei programmi giornalieri di acquisto dell'energia per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di "maggior tutela" ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente

   C) Il personale in turno (*) addetto all' Energy management

---

(*) organizzato in turno o semiturno
(*) organizzato in turno o semiturno
(*) organizzato in turno o semiturno
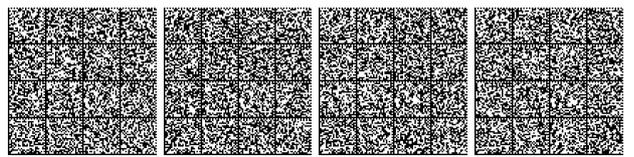
D) Il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.

2.4 Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e "decomissioning"

1. Le attività relative saranno oggetto di specifico accordo aziendale con riferimento specifico al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari e alle attività di smantellamento di tali impianti (c.d. "decomissioning"), per il personale comunque necessario per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti di esercizio.

2.5 Personale reperibile durante lo sciopero

1. Fatto salvo quanto precisato sub.2.2, comma 2, lettera c, tutto il personale reperibile, menzionato ai precedenti punti, ha diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, fermo restando l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso; le prestazioni eventualmente effettuate dagli stessi, su chiamata dell'azienda durante il periodo orario dello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore ordinarie.
2. In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della prestazione ordinaria riguardanti l'intero settore elettrico ovvero intere aziende plurilocalizzate e proclamati congiuntamente da FILCTEM, FLAEI , UILTEC, vengono introdotte "misure sperimentali" atte a valorizzare l'impegno "responsabile" delle predette Organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori che, pur aderendo allo sciopero e sospendendo la normale prestazione lavorativa, sono tenuti ad assicurare la reperibilità, garantendo in tal modo la continuità del servizio, secondo le esigenze tecnico operative/gestionali aziendali.
   In tale ottica le Aziende si impegnano a destinare un importo - pari alla differenza tra i compensi percepiti dai lavoratori reperibili durante lo sciopero e quanto sarebbe loro spettato in tale arco temporale come retribuzione ordinaria – a sostegno di finalità solidaristiche a favore del settore e da individuarsi a livello aziendale.
3. Le aziende si impegnano a comunicare alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero il numero dei lavoratori reperibili aderenti nonché l'importo complessivo versato ai sensi del precedente comma .
4. Tale sperimentazione avrà la durata di un biennio, al termine del quale le Parti si incontreranno per verificarne gli effetti e per valutare tale esperienza.
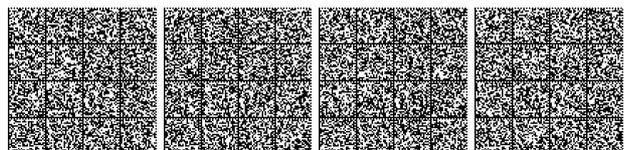
Art. 3 . Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale

1. Ferma restando l'immediata operatività di quanto previsto dal presente accordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali definiranno, con riferimento alla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare dallo sciopero in base alle prestazioni e ruoli definiti nel presente accordo. Sempre in tale sede aziendale, in relazione a significative modifiche organizzative le qualifiche individuate potranno essere oggetto di aggiornamento e potranno essere definite anche eventuali ulteriori qualifiche riconducibili ad adempimenti strumentali alle prestazioni essenziali.
2. A seguito di tale individuazione, sarà cura delle Aziende portare a conoscenza del personale, in ciascuna unità organizzativa interessata, le qualifiche e/o il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero con appositi ordini di servizio per tener conto delle specificità delle singole organizzazioni aziendali riconducibili alle prestazioni indispensabili come individuate nel presente accordo. In caso di eventuali scioperi che dovessero intervenire nelle more di tale individuazione, restano fermi gli ordini di servizio precedentemente emanati. In situazioni eccezionali di interventi a carattere essenziale e indifferibile, i livelli di presenza necessari saranno congruamente aumentati, sentite le competenti organizzazioni sindacali.
3. Sempre in sede aziendale saranno definiti con le organizzazioni sindacali competenti gli accordi relativi alle prestazioni indispensabili nelle realtà produttive di cui all'art. 2.1 comma 4, per:
    a. i lavoratori addetti all'esercizio di impianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva si rende necessaria per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e/o per il rilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione anche parziale delle forniture previste;
    b. i lavoratori addetti agli esercizi di impianto che forniscono anche calore per impianti di teleriscaldamento urbano.

Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione

1. Ferma restando le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dell'integrità degli impianti, la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore all'intera giornata lavorativa (24 ore), le singole azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di due giornate lavorative (48 ore) non consecutive.

Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro
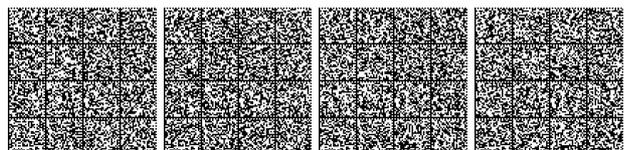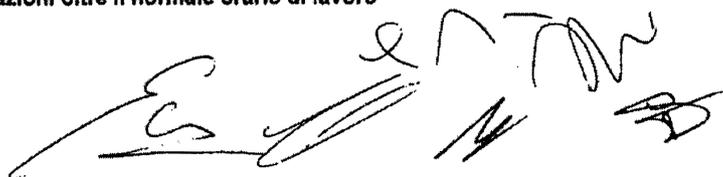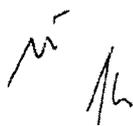
1. **Ciascuna proclamazione dello sciopero che prevede l'astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni e del presente accordo attuativo.**
2. **Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione.**
3. **La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in 30 giorni.**
4. **In caso di proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario deve essere assicurato un intervallo di almeno 10 giorni tra la fine della prima astensione e l'inizio della seconda; in tal caso le due azioni di sciopero si considerano distinte.**
5. **La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.**
6. **Fermo restando quanto previsto all'art. 2, con riferimento alla realizzazione di interventi sugli impianti e cabine che risultano avere carattere essenziale ed indifferibile per la sicurezza del sistema elettrico e che per le caratteristiche delle attività da svolgere non possono essere effettuate entro l'orario normale di lavoro, le Aziende sono tenute ad informare tempestivamente le OO.SS. anche attraverso specifico incontro, ove compatibile con le caratteristiche di urgenza degli interventi, e a definire il numero e qualifiche dei lavoratori necessari all'esecuzione del lavoro da esentare temporaneamente e limitatamente all'esecuzione degli interventi essenziali ed indifferibili.**

Art. 6. Procedure di raffreddamento e conciliazione

1 Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma scritta, all'azienda - ed anche all'Associazione datoriale in caso di vertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la problematica oggetto di contenzioso.

2 L'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed il confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.

3 Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato il motivo del conflitto la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4 Se l'Azienda non convoca l'Organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
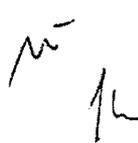
In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le Autorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle specifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello e alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici.

Art. 7 Rarefazione

1 Ai fini dell'applicazione delle regole relative ad intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo ed alle rarefazioni delle azioni di sciopero i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione. Inoltre al fine di consentire l'effettuazione dello sciopero generale confederale, che risulterebbe sostanzialmente impedita dall operatività delle regole di rarefazione, si conviene di non considerare il principio di rarefazione nel caso di sovrapposizione dello sciopero generale con una astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 5 del presente accordo).
Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente proclamato dallo stesso soggetto o da altri.

Art. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso

1. La proclamazione di sciopero dovrà pervenire in azienda con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione debitamente sottoscritta e datata conterrà, inoltre, l'indicazione delle Unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.
   Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle Federazioni dei lavoratori elettrici. L'adesione deve pervenire nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
   E' allegato al presente verbale il facsimile di proclamazione.
2. L'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle imprese che erogano il servizio, all'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione, alla Commissione di garanzia e, qualora l'astensione proclamata riguardi impianti di produzione, all'Ente preposto al Dispacciamento della rete nazionale e per gli scioperi nazionali anche alle Associazioni datoriali.
3. Nei casi di astensione dal *lavoro* in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori non si applicano le disposizioni
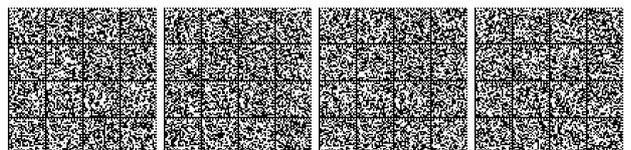
relative al preavviso minimo ed alla indicazione della durata, fermo restando l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili previste dal presente accordo.

4. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il *preavviso* non può essere superiore a 30 giorni.

Art. 9 Informazioni all'utenza

1. Le Aziende comunicano agli utenti, nelle forme più adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi che saranno garantiti.
2. In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della prestazione ordinaria riguardanti l'intero settore elettrico e proclamati congiuntamente da FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, verrà data dalle OO.SS. Nazionali adeguata e congiunta informazione al pubblico a mezzo stampa, cui potrà eventualmente seguire informazione delle Parti datoriali.

   L'informazione, a cura dell'Associazione (o Federazione) imprenditoriale firmataria del CCNL, effettuata tramite un quotidiano a diffusione nazionale e contenuta in ragionevoli limiti di spazio, esplicitera sinteticamente la causa dello sciopero.

   Detta informazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 giorni antecedenti l'avvio dell'effettiva astensione dal lavoro ed il relativo onere economico sarà sostenuto attingendo dalle risorse di cui al Fondo previsto dall'art. 2.5, comma 2 del presente accordo.

   Le Parti convengono che l'informazione al pubblico come sopra regolata, si inserisce nell'ambito dei principi ispiratori dell'accordo del suo complesso: esse, con particolare riferimento all'attenzione dovuta alle esigenze della clientela, nel rispetto delle specifiche prerogative e ruoli, si impegnano a promuovere tale attenzione anche nell'ambito della gestione dei momenti di conflitto.

   Conseguentemente l'informazione al pubblico disciplinata dal presente accordo non dovrà in alcun modo e per qualsiasi ragione o causa, travalicare le finalità e gli ambiti a cui essa è preordinata, nonché risultare offensiva o diffamatoria della reputazione delle parti e/o dei soggetti che le rappresentano nella gestione delle relative relazioni.

Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero

1. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. In conformità alla disposizione legislativa vigente, il superamento di tale limite è consentito quando sia raggiunto un accordo tra le Parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia, dell'Autorità competente
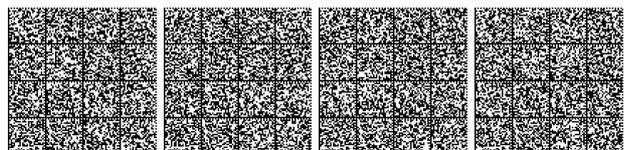
alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge o dalla dichiarazione di incompatibilità avanzata dall'Ente preposto al Dispacciamento.

2. Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Aziende, sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi, calamità naturali o altri eventi che richiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo.
A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di essere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante l'intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi sarà cura della competente Direzione aziendale rintracciare i lavoratori interessati.

Art. 11 Periodi di franchigia

1. Non saranno effettuati scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con:
   - la settimana di Pasqua (dal martedì che precede al martedì che segue);
   - il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
   - la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero , dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e , dunque , fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota) .

Art. 12 Dichiarazione finale

Le Parti si danno atto di aver rispettato, con il presente testo, i vincoli posti dalla legge tenendo conto dei vincoli di sicurezza di tutte le componenti del sistema elettrico nazionale.
Le disposizioni relative al preavviso previste dal presente accordo trovano attuazione per tutto il personale delle aziende alle quali si applica il CCNL elettrici; ove il CCNL sia applicato ad addetti a servizi diversi da quello elettrico, le Aziende, previa informazione delle OO.SS. locali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri servizi e tenendo conto degli accordi nazionali eventualmente sottoscritti nei corrispondenti settori quanto alle prestazioni indispensabili.
Il presente verbale d'accordo manterrà la sua efficacia fino a quando disdettato e sostituito da diverso accordo e viene trasmesso alla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per la relativa valutazione di idoneità.
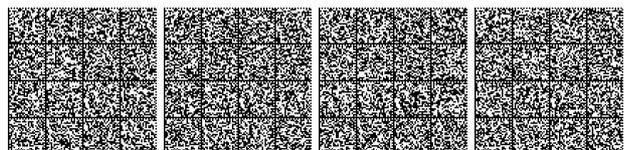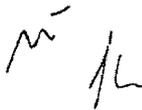
Facsimile proclamazione sciopero

Data
[la proclamazione deve pervenire nel rispetto del preavviso 10 giorni]

Destinatari

Ciascuna Società interessate dalla proclamazione di sciopero
Società ....

In caso di sciopero nazionale/settore
Assoelettrica
Federutility

In caso di sciopero riguardante impianti di Produzione
Terna – Dispacciamento Rete Nazionale

Commissione di Garanzia per lo sciopero

Autorità Competente
Scioperi nazionali
Ministero Sviluppo Economico
e p.c. Ministero del Lavoro
Scioperi locali
Prefettura di ....

Oggetto: proclamazione sciopero per il ...*(indicare data effettuazione sciopero)* **[oppure:** adesione allo sciopero generale proclamato da .... per il ...**]**

La scrivente ... *(indicare l'Organizzazione sindacale proclamante, precisando livello: es. Segreteria Nazionale, Regionale, ecc.),*

a seguito dell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data ... innanzi ... *(indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente rilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo locale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)*[1]
oppure: in adesione allo sciopero proclamato da ... *(indicare la Confederazione Sindacale proclamante, in caso di sciopero generale non è previsto lo svolgimento del raffreddamento)*[2]

a motivo di ... *(indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro),*

proclama lo sciopero dei lavoratori di ... *(indicare l'unità organizzativa interessata)* per il giorno ...*(indicare la data di effettuazione dello sciopero)* per ... *(indicare la durata:es. per l'intera giornata lavorativa oppure per le prime/ultime n. ... ore oppure dalle... alle..., ecc.)* e con le seguenti modalità: *(indicare le modalità dello sciopero, es . precisazioni su lavori turnisti, par time).*

Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni di cui all'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti; i lavoratori reperibili nella giornata interessata dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola durante il periodo orario dello sciopero stesso.

Vi comunichiamo il/i nominativo/i del/i referente/i sindacale/i rintracciabile/i durante lo sciopero *(indicare nominativo/i e recapito telefonico cellulare)*

***Organizzazione sindacale proclamante** (denominazione/livello)*

***soggetti firmatari** (in modo leggibile)*

(1) Nell'ipotesi in cui le procedure non si siano svolte per la mancata convocazione da parte dell'autorità amministrativa o dell'azienda, devono essere indicate ed allegate le domande di attivazione delle procedure comunque inoltrate

(2) la proclamazione in i adesione deve rispettare il preavviso e data, durata, modalità, motivazioni devono essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti
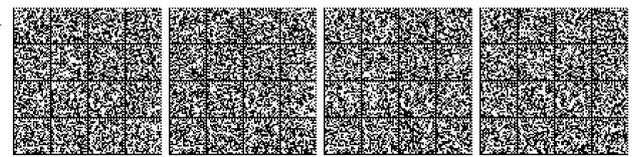
Facsimile proclamazione sciopero straordinario

Data

[Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta durante o successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, qualora la seconda proclamazione assicuri comunque un intervallo di almeno 10 giorni dopo l'effettuazione del primo]

Destinatari

Ciascuna Società interessata dalla proclamazione di sciopero **Società ....**
In caso di sciopero nazionale/settore **Assoelettrica** **Federutility**
In caso di sciopero riguardante impianti di Produzione **Terna – Dispacciamento Rete Nazionale**
Commissione di Garanzia per lo sciopero
Autorità Competente *Scioperi nazionali* **Ministero Sviluppo Economico** **e p.c. Ministero del Lavoro** *Scioperi locali* **Prefettura di ....**

Oggetto: proclamazione sciopero dello straordinario dal ... al ... *(indicare periodo di effettuazione sciopero)*

La scrivente ... *(indicare l'Organizzazione sindacale proclamante, precisando livello: es. Segreteria Nazionale, Regionale, ecc.)*,

a seguito dell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data ... innanzi ... *(indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente rilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo locale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)*[1]

a motivo di ... *(indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro)*,

proclama lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato dei lavoratori di ... *(indicare l'unità organizzativa interessata)* per il giorno ...*(indicare la data di effettuazione dello sciopero)* per ... *(indicare la durata non può essere superiore ai 30 giorni)* e con le seguenti modalità: *(indicare le modalità dello sciopero, es . precisazioni su lavori turnisti, par time)*[2].

Durante lo sciopero sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro finalizzate a garantire la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come previsto dall'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico.

Vi comunichiamo il/i nominativo/i del/i referente/i sindacale/i rintracciabile/i durante lo sciopero *(indicare nominativo/i e recapito telefonico cellulare)*

Organizzazione sindacale proclamante *(denominazione/livello)*

soggetti firmatari *(in modo leggibile)*

[1] Nell'ipotesi in cui le procedure non si siano svolte per la mancata convocazione da parte dell'autorità amministrativa o dell'azienda, devono essere indicate ed allegate le domande di attivazione delle procedure comunque inoltrate

[2] Qualora si proclami anche una astensione dal lavoro ordinario, l'effettuazione di quest'ultima deve essere collocata nel periodo già interessato dallo sciopero dello straordinario

13A04114
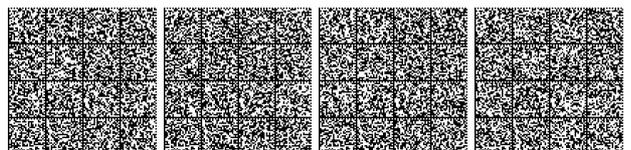
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 14° aggiornamento del 23 aprile 2013.

Con il presente aggiornamento viene inserito nel Titolo I della Circolare n. 263 il nuovo Capitolo 3 Autorizzazione all'attività bancaria (1).

Il Capitolo disciplina i requisiti, i criteri di valutazione e il procedimento amministrativo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla pubblicazione con effetto di pubblicità legale nel sito internet della Banca d'Italia e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data. Dalla stessa data è abrogato il Capitolo 1 del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche).

Le banche già autorizzate aventi patrimonio di vigilanza inferiore al capitale iniziale stabilito con le presenti disposizioni dovranno, in conformità con la vigente disciplina prudenziale (2), adeguare il patrimonio di vigilanza al nuovo minimo entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. A tal fine, entro 45 giorni dalla presente comunicazione l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o della società capogruppo del gruppo bancario, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, dovrà deliberare e comunicare alla competente struttura di supervisione della Banca d'Italia un piano di riallineamento nel quale siano individuate le necessarie misure di rafforzamento patrimoniale e la relativa tempistica.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica e ad analisi di impatto della regolamentazione: nel sito informatico della Banca d'Italia viene pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti.

---

(1) Il testo dell'aggiornamento è disponibile sul sito informatico della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/vigprud.

(2) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 2 della Circolare n. 263.
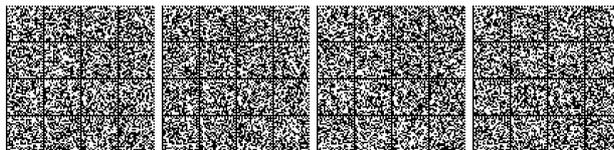
TITOLO I

Capitolo 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

TITOLO I – Capitolo 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a società di nuova costituzione sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede:

a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sezione II;
c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sezione III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sezione IV);
e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art.14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
— art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
— art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
— artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari;
— art. 159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale.

Vengono altresì in rilievo:

— la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
— la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
— l'articolo 19, comma 4, TUF (Testo Unico della Finanza: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
— il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
— il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— "*banche di garanzia collettiva*", le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);

---

(1) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(2) Cfr. articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

— *"esponenti aziendali"*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
— "*capitale iniziale*": la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base (1);
— *"filiazione di banca estera"*, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
— *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
— "*partecipazione qualificata*": ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
— "*stretti legami*": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dalle presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'attività bancaria*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
— *autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
— *proroga del termine per l'inizio dell'operatività*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
— *revoca dell'autorizzazione per mancato esercizio dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;

---

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 2 ("Patrimonio di vigilanza").

— *parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.
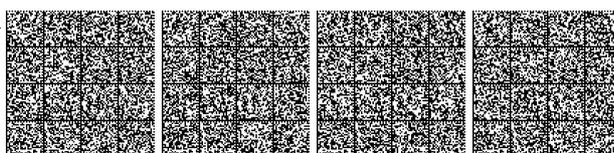
SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

— 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva.;
— 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare l'1 % del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,50% (1). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (2).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (3). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (4).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93 bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

---

(1) Art. 30, comma 2, TUB.
(2) Art. 29, comma 2, TUB.
(3) Art. 34, comma 4, TUB.
(4) Art. 33, comma 4, TUB.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.
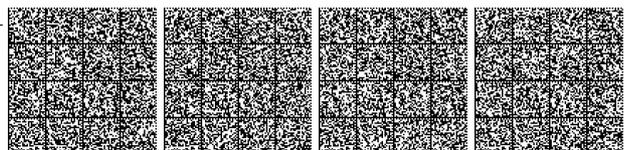
SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

— le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");

— il livello di rischio tollerato ("*tolleranza al rischio*" o "*appetito per il rischio*");

— le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) ("*attività*");

— l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");

— i canali di distribuzione utilizzati ("*rete*").

II - Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

— le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;

— l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;

— la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;

— i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;

— gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

— i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

— la composizione e l'evoluzione del patrimonio di vigilanza;

— il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;

— la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);

— il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

III – Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza etc).

2. *Tutoring*

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (*tutoring)* della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di *back office* e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di *tutoring* sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I contratti assicurano un supporto
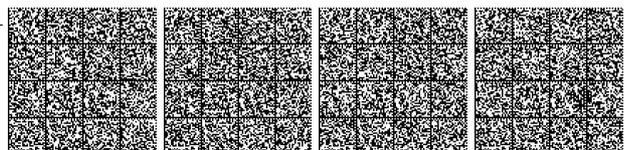
stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valuta:

— la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;

— l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;

— l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni;

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di *tutoring* da parte di altri intermediari bancari.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Titolo II, Capo III, TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza.

---

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
b) il programma di attività, previsto dalla Sezione III;
c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
e) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

---

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.
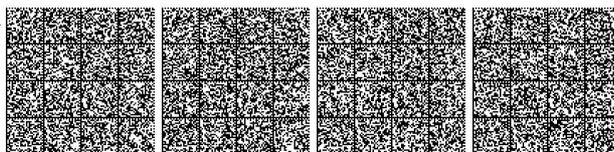
f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;

g) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;

h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);

i) la relazione illustrativa di cui all'Allegato B nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (cfr. Sezione VII).

La documentazione indicata alle lett. *d*), *e*), *h*), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede ovvero di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (1). In tal caso la Federazione – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati. La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresì, le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) adozione della forma di società per azioni ovvero di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

b) presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;

c) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II;

(1) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;

e) possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sezione IV);

f) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (1), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011;

g) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:

- al gruppo di appartenenza della banca;
- a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre la Banca d'Italia valuta:

a) il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sezione III);

b) la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sezione IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione all'attività bancaria entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della direttiva 2006/48/CE, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

---

(1) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: *i)* "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; *ii)* "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".
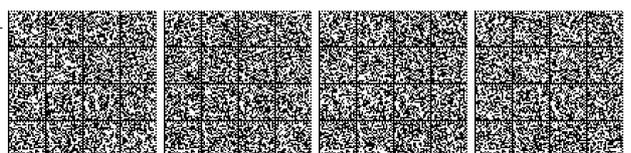
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (1). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB.

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall’art. 128-*bis* TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l’operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero vi rinunci espressamente entro lo stesso termine, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall’ordinamento, l’autorizzazione è revocata qualora sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto l’attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

La società a cui sia stata revocata l’autorizzazione modifica l’oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell’attività bancaria, ovvero dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB.

---

(1) L’iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell’autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l’invalidità dell’autorizzazione, la Banca d’Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).
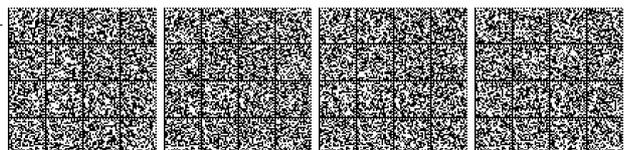
SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sezione V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal

---

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione

Le banche costituende che intendono prestare servizi di investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (1).

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione è rilasciata o negata nei termini indicati nella Sezione V, par. 3, delle presenti disposizioni.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini del rilascio del provvedimento, la Banca d'Italia valuta l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione della banca.

3. Norme del TUF applicabili

Alle banche si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative delle Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei

(1) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25.6.2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

servizi di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate (1).

---

(1) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* TUF e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-*quater* TUF.
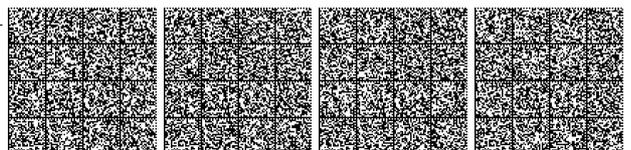
SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2006/48/CE.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

— che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione;

— che il Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato "non cooperativo" dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;

— che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;

— che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

SEZIONE IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
DA PARTE DELLE REGIONI

Ai sensi dell'art. 159 TUB, nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attività bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII (1).

---

(1) In tali casi, l'organo con funzione di supervisione strategica invia alla Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, par. 1) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.
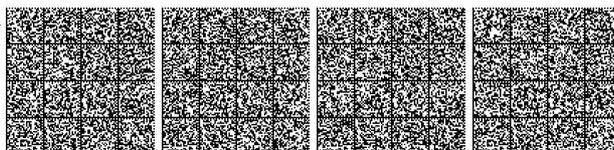
ALLEGATO A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/ funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).

2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.

3 Per le funzioni aziendali di controllo:

- descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante

(1) Cfr. "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 e le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012. Come previsto dalle richiamate disposizioni, non sono tenute a presentare il progetto di governo societario le costituende banche di credito cooperativo il cui statuto sia conforme allo statuto-tipo dell'Associazione di categoria.

esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;

- fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;
- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.

4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- descrivere il profilo professionale dell'outsourcer individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli outsourcers una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5 Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.
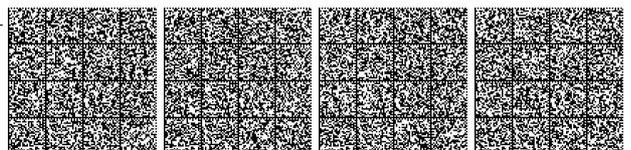
PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

1 Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).

2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.

3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.

4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.

5 Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.

6 Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.

2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.

3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i
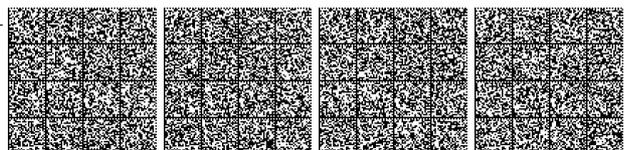
relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.

2 Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.

3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.

4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.

5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

6 Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.

7 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.

8 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).

9 Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

1 i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;

2 il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;

3 il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;

4 il sistema di gestione dei dati;

5 le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.
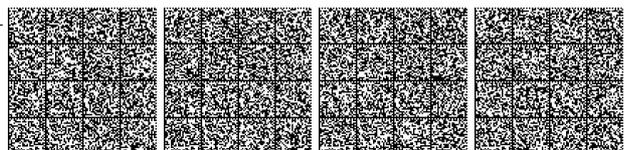
ALLEGATO B

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi di investimento ("servizi");

b) correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi da parte delle banche (1). In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
  1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
  2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;
  3. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);

(1) Cfr. in particolare, oltre alla disciplina generale sull'organizzazione e sui controlli emanata dalla Banca d'Italia per le banche, il Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 nonché il Regolamento Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007.

4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui la banca produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;
- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempli la prestazione di tale servizio).
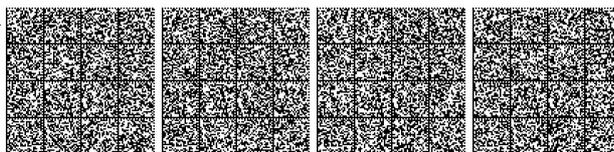
- Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:
  1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
  2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
  3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

13A04163
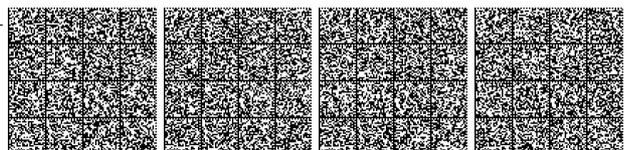
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 225 del 10 aprile 2013, è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
360 FI	DE VITA DI DE VITA FABRIZIO	SCANDICCI	9	-
582 FI	PINI MAURO	FIRENZE	2	-
1047 FI	PANTI GIANCARLO	FIRENZE	1	1
1077 FI	CAPANNI MASSIMO	FIRENZE	2	-
1263 FI	ORO MODA DI ORLANDI MARCO	SCARPERIA	1	-
1357 FI	GOLD PRODUCTION S.R.L.	INCISA VALDARNO	2	-
1640 FI	LA VENA D'ORO DI CHIARELLO PATRICK	FIRENZE	2	-
1687 FI	SHIVA GEM'S DI VASDHANI KUNDAN LAL SHANKER	FIRENZE	1	1
1793 FI	3F GIOIELLI DI FRANCESCA MORELLI	MONTESPERTOLI	1	-
1847 FI	QUAY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	3	-

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni smarriti
570 FI	PONTE VECCHIO GIOIELLI S.R.L.	BADIA A SETTIMO	2

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "smarriti" o "rubati", qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

13A04122

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sotto indicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalla Camera di commercio di Lecco, per cessazione dell'attività.

I relativi punzoni in dotazione sono stati regolarmente restituiti e deformati.

Impresa: Nelida Inoro - Sede: Lecco, via Gorizia, 56 - Marchio 30 LC.

13A04120

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo ABICert S.a.s., in Miglianico ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 9 maggio 2013, l'Organismo «ABICert S.a.s.» con sede in Miglianico (CH) cap 66010 - Via Roma n. 112 e sede operativa in Ortona (CH) - Zona Industriale Cucullo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «elementi per muratura», «prodotti prefabbricati di calcestruzzo» e «componenti prefabbricati armati di calcestruzzo» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A04179

Designazione dell'organismo di CSI S.p.a., in Bollate ai sensi del d.P.R. n. 407 del 6 ottobre 1999, in materia di equipaggiamenti marittimi.

In data 30 aprile 2013 il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (MI) - cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999 art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE, 98/85/CE e 2011/75/CE, in materia di «sottofondo di rivestimento dei ponti», «equipaggiamento da vigile del fuoco: casco», «divisioni di classe «A» e «B», resistenza al fuoco», «porte tagliafuoco», «serrande tagliafuoco», «finestre e portellini tagliafuoco di classe «A» e «B», «paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC)», «porte tagliafuoco su unità veloci (HSC)» e «serrande tagliafuoco su unità veloci (HSC)» come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

13A04180

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione «RIZ DE CAMARGUE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 127 del 4 maggio 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, allo stato fresco o trasformati - «RIZ DE CAMARGUE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A04177

Domanda di registrazione della denominazione «RIGOTTE DE CONDRIEU»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 130 del 7 maggio 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «RIGOTTE DE CONDRIEU».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A04178

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente *referendum*, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del comune di Taibon Agordino (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con il verbale chiuso in data 8 maggio 2013, ha accertato, a norma dell'articolo 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione tenutasi il 21 e 22 aprile 2013 per il *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 55 del 6 marzo 2013, il numero dei voti favorevoli alla proposta referendaria risulta superiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Taibon Agordino e che pertanto la proposta referendaria è dichiarata accolta.

13A04285

Comunicato concernente *referendum*, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del comune di Pieve di Cadore (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con il verbale chiuso in data 8 maggio 2013, ha accertato, a norma dell'articolo 45, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione tenutasi il 21 e 22 aprile 2013 per il *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 55 del 6 marzo 2013, il numero dei voti favorevoli alla proposta referendaria risulta inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Pieve di Cadore e che pertanto la proposta referendaria è dichiarata respinta.

13A04286

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-113) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
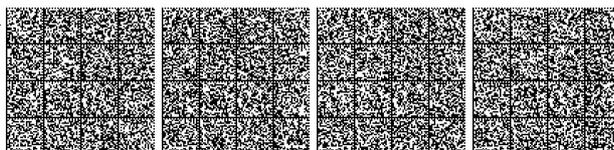
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
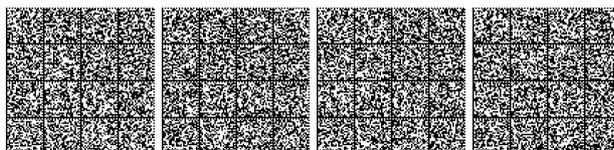
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130516

€ 1,00